Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 227 del 27 settembre 1993 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 settembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 91

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1993, n. **378.**

Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati.

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 20 settembre 1993, n. **F.L. 21/93.**

Problemi applicativi del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e del regolamento concernente le modalità applicative del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378.

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1993, n. **378.** — *Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati.*
Pag. 5

ALLEGATI

Modello *A* - Scheda per accertamento e riconoscimento debiti fuori bilancio . . . . » 15

Modello *B* - Scheda per accertamento e riconoscimento debiti fuori bilancio relativo a lavori pubblici . . . . » 17

Modello *C* - Scheda per accertamento e riconoscimento debito fuori bilancio relativo a parcelle per progettazioni . . . . » 19

Schema *D* - Piano di estinzione dei debiti . . . . » 21

Schema *E* - Rendiconto della liquidazione . . . . » 45

Modello *F* - Rapporto ai fini dell'istruttoria dell'ipotesi di bilancio. . . . . » 55

Note » 77

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 20 settembre 1993, n. **F.L. 21/93.** — *Problemi applicativi del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e del regolamento concernente le modalità applicative del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378:*

1. Premessa . . . . *Pag.* 83
2. Lo stato di dissesto » 84
3. Nomina dell'organo straordinario di liquidazione » 85
4. Insediamento dell'organo straordinario di liquidazione » 85
5. Attività dell'organo straordinario della liquidazione . . . . » 86
6. Istituzione del servizio di cassa della liquidazione . . . . » 87
7. Acquisizione del fondo di cassa iniziale. . . . . » 87

8. Provvedimenti per l'accertamento e la riscossione dei residui attivi . . . . *Pag.* 90
9. Individuazione ed alienazione del patrimonio disponibile . . . . » 91
10. Quantificazione del contributo erariale massimo accordabile . . . . » 92
11. I debiti fuori bilancio . . . . » 93
12. Tipologie di debiti fuori bilancio. . . . . » 95
13. La gestione con vincolo di destinazione. . . . . » 99
14. Il regime delle prescrizioni » 101
15. Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - Termini di presentazione. . . . . » 103
16. Condizioni preliminari per l'adozione della delibera di approvazione dell'ipotesi di bilancio » 104
17. Contenuto dell'ipotesi di bilancio riequilibrato . . . . . . » 104
18. Manovra tariffaria . . . . » 105
19. Contribuzioni diverse da prevedere nell'ipotesi di bilancio . . . . » 106
20. Documenti accompagnatori dell'ipotesi di bilancio. . . . . » 106
21. Rideterminazione della pianta organica e mobilità del personale . . . . » 107
22. Provvedimenti ministeriali sull'ipotesi di bilancio. . . . . » 109

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1993, n. 378.

Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 21, comma 7, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, che demanda ad apposito regolamento la definizione delle modalità applicative del risanamento di enti locali territoriali in stato di dissesto finanziario;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 giugno 1993 e nell'adunanza generale del 22 luglio 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento.

Art. 1.

Elementi identificativi dello stato di dissesto

1. Si ha stato di dissesto, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, quando l'ente è nella condizione di non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero nei confronti dell'ente vi siano crediti liquidi ed esigibili che non trovino valida copertura finanziaria, a norma di legge, con mezzi di finanziamento autonomi dell'ente senza compromettere lo svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili. Si ha stato di dissesto anche quando è stato già fatto ricorso alle procedure previste dall'art. 24 del decreto-legge n. 66 del 1989, senza ottenere la reale estinzione dei debiti.

2. Il mancato assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili può risultare dall'impossibilità per l'ente, pur riducendo tutte le spese relative a servizi non indispensabili, di assicurare il pareggio economico del bilancio di competenza, a causa di elementi strutturali non eliminabili se non con il ricorso alla procedura di dissesto di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Aspetti formali e contenuto della deliberazione

1. La deliberazione di dissesto è adottata per il solo fatto dell'esistenza dei presupposti indicati all'art. 1, senza la previa adozione di alcun altro provvedimento.

2. La deliberazione di dissesto può essere adottata esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando il bilancio di previsione non sia stato ancora deliberato per l'esercizio relativo;

b) quando il bilancio sia stato annullato dall'organo regionale di controllo;

c) quando sul bilancio siano stati richiesti chiarimenti dall'organo regionale di controllo ed il consiglio dell'ente locale valuti motivatamente la ricorrenza delle condizioni di dissesto. In tal caso, il consiglio provvede all'annullamento del bilancio deliberato con la stessa deliberazione con la quale si dichiara il dissesto.

3. La deliberazione di dissesto illustra dettagliatamente le cause che l'hanno determinato e la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto con il conseguente intendimento di avvalersi delle disposizioni dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 e dell'art. 21 del decreto-legge n. 8 del 1993.

4. La deliberazione di dissesto è soggetta al controllo di legittimità previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. È pubblicata all'albo pretorio dell'ente nei modi di legge.

5. La deliberazione di dissesto è trasmessa, con assicurata convenzionale, entro sette giorni dall'esecutività, alla commissione di ricerca per la finanza locale ed alla commissione centrale per la finanza locale operanti presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, e, per conoscenza, al prefetto della provincia.

6. Il Ministero dell'interno provvede alla richiesta di pubblicazione dell'estratto della deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale*, unitamente agli estremi del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione ed all'indicazione del nominativo del commissario o dei commissari straordinari di liquidazione.

Art. 3.

Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai conti consuntivi o da altra fonte, il comitato regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando il termine non prorogabile di trenta giorni.

2. Nel caso in cui non sia data risposta ovvero sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il comitato regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine il comitato regionale di controllo procede ai sensi del comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nominando un commissario *ad acta* per la deliberazione dello stato di dissesto finanziario.

4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente.

Art. 4.

Nomina, insediamento e funzionamento dell'organo straordinario di liquidazione

1. Non può essere nominato componente dell'organo straordinario di liquidazione colui che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile, il segretario comunale o provinciale che presti o abbia prestato servizio nell'ente dissestato ed i revisori dei conti, i commercialisti ed i ragionieri che fanno parte o abbiano fatto parte dell'organo di revisione dello stesso ente dissestato.

2. Il commissario straordinario liquidatore, per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le amministrazioni provinciali, devono essere nominati tra funzionari dotati di una idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio presso le prefetture, presso gli uffici locali del tesoro e delle finanze, tra i segretari comunali e provinciali particolarmente esperti, tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Il commissario straordinario liquidatore per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti o la commissione straordinaria di liquidazione per gli altri comuni e per le amministrazioni provinciali, dopo la nomina, si insediano presso l'ente che ha deliberato il dissesto.

4. La commissione straordinaria di liquidazione elegge nel suo seno il suo presidente e delibera a maggioranza dei suoi componenti.

5. Il commissario o la commissione assumono le decisioni con deliberazioni sottoscritte dai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e aventi numerazione unica e separata da quelle degli organi dell'ente, curandone la conservazione in originale in apposita raccolta.

6. Le deliberazioni dell'organo straordinario di liquidazione, fatta eccezione di quella approvativa del rendiconto della gestione, non sono soggette al controllo del comitato regionale di controllo e sono immediatamente esecutive, ferma restando la procedura di pubblicazione a norma di legge.

7. Il compenso stabilito col decreto di nomina del Presidente della Repubblica ed i rimborsi di spese spettanti secondo le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, sono posti a carico della gestione di liquidazione con prelazione nei confronti degli altri crediti. Per i liquidatori non dipendenti dello Stato, è stabilita l'equiparazione alla qualifica più elevata nel collegio, o, in mancanza, alla qualifica di primo dirigente.

8. L'organo straordinario di liquidazione può avvalersi di consulenti esterni iscritti negli albi professionali, ovvero di funzionari dello Stato o di enti locali, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, che, ove riconosca valide le ragioni addotte, la concede con motivato decreto entro trenta giorni, determinando altresì il compenso.

Art. 5.

Competenze dell'organo straordinario di liquidazione

1. L'organo straordinario di liquidazione ha le seguenti competenze:

a) definizione ed acquisizione del fondo cassa relativo alla gestione dei residui;

b) istituzione del servizio di cassa della gestione di liquidazione;

c) revisione straordinaria dei residui attivi e passivi;

d) accertamento dell'indebitamento fuori bilancio;

e) inserimento d'ufficio nella massa passiva, per capitale, accessori e spese, dei debiti rinvenenti da procedure esecutive in corso al momento della deliberazione di dissesto e successive richieste al giudice dell'esecuzione di provvedimenti dichiarativi dell'estinzione dei procedimenti;

f) transazione delle vertenze;

g) evidenziazione dei debiti di bilancio e fuori bilancio ammissibili alla procedura di liquidazione;

h) evidenziazione dei debiti che non sono ammissibili alla procedura di liquidazione e relative segnalazioni;

i) provvedimenti per l'accertamento e la riscossione dei residui attivi;

l) individuazione ed alienazione del patrimonio disponibile;

m) individuazione ed acquisizione delle attività che possono finanziare il piano di estinzione dei debiti;

n) redazione del piano di estinzione dei debiti;

o) assunzione ed acquisizione del mutuo costituente il contributo erariale alla liquidazione;

p) liquidazione e pagamento dei debiti;

q) deliberazione del rendiconto della gestione

Art. 6.

Contenuto e forma del piano di estinzione dei debiti

1. Il piano di estinzione dei debiti si compone di cinque parti: la massa attiva, la massa passiva, gli oneri di liquidazione, la gestione vincolata e l'elenco dei debiti esclusi. Si conclude con la proposta di riparto.

2. Fanno parte della massa attiva:

a) il fondo di cassa risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla deliberazione del dissesto, rettificato sulla base delle riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, dei pagamenti di residui passivi, effettuati prima della deliberazione di dissesto;

b) i crediti riportati tra i residui attivi dopo la revisione straordinaria degli stessi, esclusi quelli di cui al comma 6 del presente articolo;

c) le quote di mutui residue e disponibili in quanto corrispondenti ad economie accertate rispetto alle somme mutuate, esclusi i mutui della Cassa depositi e prestiti;

d) il ricavato della cessione di attività produttive non sufficientemente remunerative per l'ente;

e) il ricavato della vendita di beni mobili non strettamente indispensabili per il disimpegno dei servizi d'istituto;

f) il ricavato dalla vendita di beni immobili;

g) il ricavato del mutuo previsto dall'art. 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, corrispondente al contributo straordinario dello Stato, pari alle quote del fondo investimenti rimaste accantonate a favore dell'ente locale, incrementate del contributo straordinario determinato nell'importo massimo di cinque volte la quota annua spettante agli enti dissestati;

h) interessi attivi maturati sul conto bancario di cassa della gestione.

3. Fanno parte della massa passiva:

a) le somme da restituire al comune per già avvenuto pagamento di residui passivi non portati in detrazione, come da comma 2, lettera *a)*, del presente articolo; i debiti riportati nei residui passivi (anche perenti) rideterminati quali risultano nel complesso, per capitolo, dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio dell'ente o dal verbale di chiusura dell'esercizio precedente a quello della dichiarazione di dissesto, se non sono decorsi i termini per l'approvazione del conto consuntivo;

b) i debiti fuori bilancio, sorti entro il 12 giugno 1990 e riconosciuti dal consiglio dell'ente sulla base di attestazioni degli amministratori, del segretario dell'ente, del ragioniere e, per quelli riguardanti spese per progettazioni e lavori pubblici, anche dei funzionari tecnici. Tali debiti devono essere conseguenti a spese per le quali sia stata espressamente accertata la necessità per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza dell'ente per legge ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 e ne sia stata attestata la congruità del prezzo e l'acquisizione del bene o della fornitura al patrimonio dell'ente. L'attestazione è conforme, secondo la specie, ai modelli allegato *A*, *B* e *C* al presente decreto;

c) i debiti fuori bilancio maturati in data successiva al 12 giugno 1990 e relativi alle fattispecie indicate all'art. 12-*bis*, comma 4, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, sempreché ricorrano le condizioni indicate alla lettera *b)* per i casi diversi dalle sentenze passate in giudicato;

d) i debiti fuori bilancio ammissibili alla liquidazione relativi a vertenze giudiziarie non ancora definite e transatti dall'organo straordinario di liquidazione;

e) debiti rinvenenti da procedure esecutive in corso al momento della deliberazione di dissesto, per le quali sia stato richiesto al giudice dell'esecuzione un provvedimento di estinzione.

4. Gli oneri di liquidazione sono costituiti dai compensi ai liquidatori, dai rimborsi di spese, dalle indennità di missione e dalle spese per le eventuali consulenze esterne autorizzate.

5. Sono esclusi dalla massa passiva:

a) i debiti fuori bilancio, anche se riconosciuti, ed i residui passivi, caduti in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 del codice civile;

b) i debiti fuori bilancio che non siano suffragati dalle attestazioni dell'amministrazione ordinaria e da idonea documentazione ovvero da sola documentazione per i casi di cui alla lettera *c)* del comma 3;

c) i debiti fuori bilancio che non siano conseguenti a spese per l'esercizio di funzioni o servizi di competenza dell'ente per legge;

d) i debiti fuori bilancio relativi comunque a spese di rappresentanza, pranzi, ricevimenti, consumazioni o simili;

e) i debiti fuori bilancio maturati entro il 12 giugno 1990 e non riconosciuti dal consiglio dell'ente entro il 15 luglio 1991;

f) i debiti fuori bilancio maturati dopo il 12 giugno 1990 per fattispecie diverse da quelle indicate all'articolo 12-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, in quanto rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 23 del decreto-legge n. 66 del 1989;

g) interessi moratori o corrispettivi e rivalutazioni monetarie maturate dopo la data di deliberazione del dissesto, interessi moratori o corrispettivi calcolati su altri interessi;

h) debiti per espropriazione di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare o di insediamenti produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficiaria a enti o privati per la realizzazione di immobili, in tutti i casi nei quali l'ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari.

6. La gestione vincolata è costituita dai crediti per residui attivi destinati, a norma di legge, a corrispondenti residui passivi. I primi ed i secondi sono esclusi, rispettivamente, dalla massa attiva e passiva. I residui passivi sono finanziabili esclusivamente con i residui attivi e non partecipano al riparto della liquidazione.

7. Il piano di estinzione si conclude con la proposta di riparto della massa attiva tra i creditori, detratti gli oneri di liquidazione di cui al precedente comma 4 ed i debiti finanziati con entrate vincolate a norma di legge. Per la quota che residua dalla liquidazione totale dei creditori dell'ente locale è prevista la restituzione all'ente stesso per la sola parte rinveniente da componenti della massa attiva originariamente di proprietà dell'ente locale e fatta esclusione del mutuo concesso in funzione dello stato di dissesto. In caso di massa attiva insufficiente, è previsto il riparto proporzionale alla massa passiva. Fermo restando l'accertamento delle condizioni di legittimità della spesa, da effettuarsi a cura dell'organo straordinario di liquidazione, i residui passivi, pagati anteriormente alla data di deliberazione del dissesto o anteriormente al 21 marzo 1992 per i dissesti già dichiarati a tale data, sono assistiti da prelazione per la parte eccedente la cassa come determinata ai sensi della lettera *a)* del comma 2 dell'art. 6. Se pagati posteriormente alla data di deliberazione del dissesto i residui passivi, fermo restando l'accertamento delle condizioni di legittimità della spesa, sono inseriti nella massa passiva come credito del comune, restando a carico degli amministratori l'eventuale parte eccedente in caso di pagamento proporzionale per insufficienza della massa attiva.

8. Nella parte del piano relativa alla massa attiva, l'organo straordinario di liquidazione espone dettagliatamente i vari cespiti e ne indica singolarmente il valore secondo la stima effettuata ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del presente decreto. Nel caso di cessione di attività produttive o vendite di beni immobili l'organo di liquidazione è tenuto ad iscrivere nel piano di risanamento un valore pari a 4/5 (80 per cento) della stima effettuata.

9. Nella parte del piano relativa alla massa passiva, l'organo straordinario di liquidazione indica i debiti singolarmente, evidenziando, in due settori distinti, uno per i residui e l'altro per i fuori bilancio:

- il numero d'ordine;
- il nominativo o ragione sociale;
- l'oggetto della spesa;
- l'epoca del debito;
- l'importo del debito per sorte capitale;
- l'importo del debito per interessi ed accessori;
- il totale del debito.

10. In calce al piano di estinzione dei debiti il commissario o tutti i commissari straordinari di liquidazione rendono, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di rispetto delle disposizioni delle leggi e del presente decreto, assicurando:

a) che non sono compresi nella massa passiva debiti prescritti;

b) che non sono compresi nella massa passiva debiti ricadenti nei casi di esclusione previsti dal presente decreto;

c) che i debiti ammessi alla massa passiva si riferiscono a spese per le quali e stata accertata la necessità per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza dell'ente locale per legge;

d) che per i debiti ammessi è stata acquisita la documentazione conforme alle prescrizioni ed ai modelli che fanno parte del presente decreto.

11. Nella parte del piano relativo ai debiti esclusi, l'organo straordinario di liquidazione riporta gli elementi identificativi di cui al precedente comma 9 ed i motivi dell'esclusione.

12. Prima dell'inclusione nella massa passiva di perdite di gestione di enti od organismi dipendenti dall'ente locale nonché di aziende municipalizzate, provincializzate, consortili e speciali, l'organo straordinario di liquidazione ha l'obbligo di verificare l'attendibilità dei dati ed accertare, anche sotto l'aspetto della pertinenza e della congruità, la legittimità delle partite di credito e di debito, nell'ambito degli enti, organismi ed aziende, i quali perciò sono tenuti a consentire gli accessi negli uffici e la disponibilità degli atti. Per le partite per le quali l'organo di liquidazione non abbia accertato i requisiti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 12.

13. Il piano di estinzione è redatto secondo lo schema allegato *D* al presente decreto.

Art. 7.

Acquisizione della massa attiva

1. L'organo straordinario di liquidazione provvede alla riscossione dei residui attivi. È autorizzato ad approvare i ruoli delle imposte e delle tasse non riscosse, nonché a richiedere il versamento dei canoni patrimoniali, tutti relativi agli esercizi precedenti alla deliberazione di dissesto. L'organo straordinario di liquidazione è abilitato a compiere tutti gli atti necessari alla riscossione dei crediti facenti parte della massa attiva, nei tempi più brevi resi possibili dalla normativa vigente, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno.

2. L'individuazione del patrimonio disponibile da alienare è fatta sulla base dell'inventario dei beni dell'ente, di qualsiasi atto o scrittura patrimoniale, delle risultanze del catasto o di altri pubblici uffici, nonché di ogni altra risultanza scritta o verbale.

3. La stima dei beni destinati alla vendita è effettuata dal tecnico dell'ente o da periti privati in caso di necessità, sulla base dei valori di mercato. La vendita è disposta dopo l'approvazione ministeriale del piano di liquidazione.

4. L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per l'alienazione autorizzata col decreto ministeriale, stabilendo anche le modalità di vendita più opportune, tra quelle previste dalle norme vigenti in materia. Sino all'alienazione del patrimonio disponibile, l'organo straordinario di liquidazione, ultimata l'individuazione dei beni da alienare, li prende in consegna e ne cura la conservazione, avvalendosi della struttura dell'ente.

5. L'organo straordinario di liquidazione delibera l'assunzione del mutuo a fronte del contributo erariale, dopo l'autorizzazione ministeriale, senza necessità di altro adempimento.

Art. 8.

Particolari condizioni di ammissibilità di alcuni debiti

1. I debiti nei confronti degli istituti assistenziali e previdenziali sono definiti dall'organo straordinario di liquidazione direttamente con gli enti interessati.

2. I debiti per acquisizione di aree sono ammissibili alla liquidazione alle seguenti condizioni:

a) l'opera sia stata realizzata sulla base di progetti approvati dagli organi competenti;

b) non sia più possibile la retrocessione dell'immobile occupato;

c) l'ente non abbia richiesto od ottenuto per la stessa opera altri finanziamenti in misura congrua;

d) l'ammontare del debito sia comprovato sulla base di documentazione prodotta in conformità alle tipologie individuate dall'art. 12, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

3. Sono ammissibili alla liquidazione, se spettanti, solo i debiti per interessi e rivalutazione monetaria o altri oneri accessori maturati sino alla data di deliberazione del dissesto.

4. Gli interessi corrispettivi sono ammessi alla liquidazione solo a richiesta del creditore e se questi accetti di definirne l'ammontare, al tasso dovuto per legge o da contratto, con atto transattivo, riferito alla data della deliberazione di dissesto.

5. Gli oneri per rivalutazioni monetarie o altro sono ammessi alla liquidazione solo se dovuti in base a sentenza definitiva o definiti con atto transattivo nel loro ammontare riferito alla data della deliberazione di dissesto.

6. I debiti per forniture, opere e prestazioni relative a lavori pubblici sono ammissibili alla liquidazione se le stesse siano state regolarmente eseguite ed acquisite al patrimonio dell'ente, e i prezzi, in mancanza del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, siano dichiarati dal tecnico comunale conformi alle disposizioni sulla contabilità dei lavori pubblici (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*; regio decreto 25 maggio 1895, n. 350; decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063).

7. I debiti per parcelle di professionisti relative a progettazione di opere e direzione di lavori sono ammissibili alla liquidazione se il progetto relativo, di massima o esecutivo, sia stato consegnato all'ente e risulti di immediata ed effettiva utilizzabilità da un'attestazione firmata dal responsabile tecnico e dal segretario dell'ente e se le parcelle riportino il visto di congruità dell'ordine professionale. Per le parcelle di altri professionisti l'ammissibilità è condizionata esclusivamente al visto di congruità dell'ordine competente.

Art. 9.

Procedure della formazione del piano di estinzione

1. L'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni dalla data di insediamento provvede a dare pubblico avviso mediante affissione all'albo pretorio e nei consueti luoghi pubblici dell'inizio della attività di accertamento dei debiti per la successiva redazione del piano di estinzione, indicando il termine entro il quale deve provvedere a norma di legge.

2. Ai creditori già riconosciuti dal consiglio dell'ente, ai creditori che chiedono l'iscrizione ed a tutti gli altri comunque rilevati, l'organo straordinario di liquidazione invia la comunicazione di inizio del procedimento di accertamento e di eventuale liquidazione, di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, chiedendo, se non acquisiti, la trasmissione di ogni atto, documento o memoria.

3. Per le vertenze giudiziarie in corso, l'organo straordinario di liquidazione richiede ed effettua, se possibile, transazioni per la sorte capitale, gli interessi e gli accessori.

4. L'organo straordinario di liquidazione, sulla base dei documenti raccolti, delibera l'ammissibilità dei debiti alla massa passiva e dà comunicazione agli interessati dell'esclusione e della responsabilità personale degli ordinatori delle spese, precisando i motivi del provvedimento.

5. Accertate le attività e definite le passività l'organo straordinario di liquidazione delibera il piano di estinzione dei debiti e lo trasmette all'ente locale, il quale ha dieci giorni per formulare proprie osservazioni. Successivamente, insieme alla documentazione di cui all'art. 10, trasmette il piano di estinzione alla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, entro il termine di legge, con assicurata convenzionale, la cui data fa fede ai fini del rispetto del termine.

6. I creditori non inseriti nella massa passiva del piano di estinzione possono fare richiesta all'organo straordinario della liquidazione dando dimostrazione del credito da loro vantato nei confronti dell'ente, sino a che non interviene l'approvazione con decreto del Ministro dell'interno del piano di estinzione. Sino a quel momento l'organo della liquidazione, se ritiene giustificata la pretesa del creditore, apporta al piano di estinzione le relative modificazioni e le trasmette alla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, per il seguito di competenza.

Art. 10.

Provvedimenti ministeriali sul piano di estinzione

1. Il piano di estinzione dei debiti, composto come indicato all'art. 6, è corredato dalla seguente documentazione:

a) conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso;

b) deliberazione di revisione straordinaria dei residui;

c) osservazioni dei creditori non ammessi alla liquidazione;

d) osservazioni dell'ente.

2. La commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria del piano, chiede, se lo ritiene opportuno, all'organo straordinario di liquidazione i chiarimenti e le precisazioni necessarie per valutare in tutti i suoi aspetti il piano di estinzione proposto ed esprime sullo stesso il parere di merito, apportando eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso. L'organo straordinario di liquidazione è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni, durante i quali il termine di approvazione è sospeso.

3. Il Ministro dell'interno entro centottanta giorni approva, visto il parere della commissione di ricerca per la finanza locale, il piano di estinzione con proprio decreto, autorizza l'organo straordinario della liquidazione all'alienazione dei beni e delle altre attività e all'assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti nei limiti di cui all'art. 21, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8. Il decreto è notificato in via amministrativa all'organo straordinario di liquidazione per la sua esecuzione e contestualmente all'ente interessato ed agli altri organi ed uffici interessati ad adempimenti connessi al piano ovvero al rispetto delle sue prescrizioni.

Art. 11.

Gestione della liquidazione

1. L'organo straordinario di liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a sé stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con

conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della commissione straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990. In caso di deficienza di cassa l'organo straordinario di liquidazione può richiedere al proprio cassiere un'anticipazione fino ad un massimo di L. 5.000.000 per i comuni fino a 5.000 abitanti e di L. 10.000.000 per gli altri comuni, comunque, per ambedue le ipotesi, entro il limite di un quarto del mutuo assistito dal contributo statale.

2. L'organo straordinario della liquidazione, in esecuzione del piano di estinzione approvato dal Ministro dell'interno, attua con sollecitudine tutti i provvedimenti necessari all'acquisizione delle entrate che costituiscono la massa attiva e quelli per il pagamento della massa passiva ammessa alla liquidazione.

3. Il tesoriere dell'ente versa all'istituto bancario che provvede al servizio di cassa della liquidazione ovvero accredita sull'apposito conto, se tiene il servizio di cassa della liquidazione, tutte le riscossioni che dovesse eseguire in conto dei residui, salvo diversa disposizione dell'organo straordinario di liquidazione.

4. L'organo straordinario della liquidazione provvede al pagamento dei residui passivi e dei debiti fuori bilancio. Per i debiti di cui alla lettera *e)* dell'art. 6 acquisisce preventivamente il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva. Qualora il flusso di entrata delle riscossioni della massa attiva si realizzi gradualmente, l'organo straordinario della liquidazione provvede, nelle forme che ritiene opportune, a pagamenti frazionati dei creditori con criteri proporzionali.

5. L'istituto di credito incaricato del servizio di cassa della liquidazione è tenuto a fornire informazioni sui flussi di entrata e di spesa qualora fosse disposto in tal senso dal Ministero del tesoro.

6. In presenza di eventi straordinari o imprevisti che comportano una diminuzione della massa attiva o della mancata vendita di beni disponibili dell'ente tali da compromettere l'esecuzione del piano di estinzione, l'organo straordinario della liquidazione propone alla commissione di ricerca per la finanza locale, per il parere di competenza, le necessarie modifiche al piano con l'eventuale richiesta di un'adeguamento del contributo erariale nel rispetto dei limiti massimi consentiti per legge. La revisione del piano di estinzione può essere proposta una sola volta.

7. La disponibilità di cassa, che eventualmente residua dopo il pagamento dei debiti, è versata, a cura dell'organo della liquidazione alla tesoreria comunale entro quindici giorni dalla data di esecutività della deliberazione che approva il rendiconto della gestione della liquidazione e ne è data contestuale comunicaziona all'ente. Nel caso in cui il piano di estinzione sia stato finanziato col mutuo appositamente autorizzato dal Ministero dell'interno, l'importo relativo, fino alla concorrenza della disponibilità residua, è versato allo Stato in conto entrate eventuali del tesoro.

Art. 12.

Provvedimenti sui debiti non ammessi alla liquidazione e sui danni recati all'ente locale o all'erario

1. I debiti esclusi dalla liquidazione, sono comunicati, con la notifica del decreto ministeriale che approva il piano di estinzione, al consiglio dell'ente il quale è tenuto ad individuare con deliberazione i soggetti ritenuti responsabili dei debiti comunicandoli ai relativi creditori, senza che ne derivino oneri per l'ente, ai sensi dell'art. 25, comma 13, del decreto-legge n. 66 del 1989.

2. I debiti maturati sino al 12 giugno 1990, esclusi dalla liquidazione in quanto non riconosciuti dall'ente entro entro il termine del 15 luglio 1991, sono comunicati direttamente dall'organo di liquidazione al procuratore generale presso la Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilità conseguenti al mancato riconoscimento degli stessi.

3. I debiti non ammessi alla liquidazione, in quanto rientranti nella fattispecie dell'art. 23, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 66 del 1989, sono comunicati direttamente ai creditori perché non a carico dell'ente.

4. Qualora il consiglio dell'ente non provvede in ordine ai debiti di cui al comma 1 il comitato regionale di controllo è tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto ministeriale approvativo del piano di estinzione, a nominare un commissario *ad acta* per i provvedimenti sostitutivi.

5. In ogni caso di accertamento di danni all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla segnalazione dei fatti al procuratore generale presso la Corte dei conti.

Art. 13.

Rendiconto della liquidazione

1. Nel termine di trenta giorni dall'ultimazione delle operazioni della liquidazione, l'organo straordinario della liquidazione approva il rendiconto della stessa e trasmette la deliberazione al comitato regionale di controllo ed all'ente locale.

2. Il rendiconto elenca per ciascuna partita attiva e passiva della liquidazione rispettivamente le somme riscosse e pagate, nonché quelle rimaste da riscuotere. Indica gli scostamenti rispetto al piano di estinzione approvato col decreto del Ministro dell'interno, illustrandone i motivi ed i provvedimenti adottati per l'assestamento del piano. Evidenzia il risultato della gestione della liquidazione.

3. Il rendiconto è redatto secondo lo schema allegato *E* al presente decreto.

Art. 14.

Princìpi del bilancio riequilibrato e contestuali provvedimenti dell'ente dissestato

1. L'ipotesi di bilancio riequilibrato redatta su modello ufficiale e deliberata dal consiglio dell'ente o dal commissario nominato ai sensi dell'art. 39 della legge n. 142 del 1990 ed è presentata al Ministro dell'interno nel termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario della liquidazione. L'inosservanza del termine per la deliberazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato integra l'ipotesi di cui all'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 142 del 1990.

2. La deliberazione con la quale l'ente adotta l'ipotesi di bilancio e soggetta al controllo di legittimità del comitato regionale di controllo.

3. L'ipotesi di bilancio riequilibrato comprende anche l'ipotesi di relazione previsionale e programmatica per il triennio che ne costituisce allegato.

4. L'ipotesi di bilancio è formulata:

a) obbligatoriamente, sulla base della previsione di aumento delle imposte, delle tasse e dei canoni patrimoniali nella misura massima consentita dalla legge, con il recupero della base imponibile totalmente o parzialmente evasa;

b) sulla base del contributo erariale per l'allineamento alla media dei contributi erariali dei comuni della stessa classe demografica, calcolata ad inizio dell'anno relativo all'ipotesi di bilancio, a norma dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 1989;

c) obbligatoriamente, sulla base della mobilità attuata per il personale dipendente eccedente il rapporto medio dipendenti/abitanti della fascia demografica di appartenenza, quale risulta dalla circolare F.L. del Ministero dell'interno n. 22/1989 del 27 giugno 1989;

d) sulla base dell'eliminazione dei servizi non indispensabili e del contenimento degli altri livelli di spesa entro limiti di prudenza;

e) sulla base di rate di ammortamento conseguenti al consolidamento dell'esposizione debitoria con la Cassa depositi e prestiti;

f) sulla base di un contributo *una tantum* del Ministero dell'interno per il trattamento economico del personale posto in mobilità;

g) sulla base del contenimento delle perdite di gestione degli enti ed organismi dipendenti dall'ente locale nonché delle aziende municipalizzate, provincializzate, consortili e speciali, entro limiti compatibili con il bilancio riequilibrato dell'ente e sino al definitivo risanamento della gestione degli enti, organismi ed aziende.

5. Contestualmente alla deliberazione dell'ipotesi di bilancio, l'ente locale delibera:

a) l'aumento di tutte le imposte e tasse (compreso il contributo per gli oneri di urbanizzazione) e di tutti i canoni patrimoniali alle misure massime stabilite dalla legge;

b) provvedimenti di immediata applicazione tendenti ad eliminare ogni caso di evasione dei tributi e dei canoni patrimoniali;

c) la rideterminazione della pianta organica con la riduzione della stessa entro il rapporto medio dipendenti/abitanti della fascia demografica di appartenenza;

d) la graduatoria del personale posto in mobilità, formata tenendo conto dell'anzianità di servizio presso l'ente, a parità di anzianità del numero delle persone a carico ed in caso di ulteriore parità, dell'anzianità anagrafica;

e) i provvedimenti relativi al risanamento economico-finanziario degli enti ed organismi dipendenti dall'ente locale nonché delle aziende municipalizzate, provincializzate, consortili e speciali dell'ente, secondo le norme vigenti in materia.

6. L'ipotesi di bilancio è stabilmente riequilibrata quando viene assicurato un pareggio economico e finanziario che preveda ragionevoli rapporti tra le diverse componenti della spesa in modo che una o più di esse non ne comprimano altre, rendendo impossibile la copertura finanziaria dei servizi indispensabili.

7. La presentazione al Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio di cui al comma 1 si intende realizzata mediante il deposito dell'atto alla commissione di ricerca per la finanza locale operante presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, unitamente ai seguenti documenti:

a) relazione previsionale e programmatica, nella quale sia data dimostrazione della razionalizzazione dei servizi e della maggiore economicità ed efficienza che si vuole raggiungere, con allegati i piani finanziari delle opere pubbliche realizzate negli ultimi tre anni o in corso di realizzazione;

b) relazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti, sull'ipotesi di bilancio;

c) rapporto dell'ente ai fini dell'istruttoria dell'ipotesi di bilancio, redatto sul modello conforme all'allegato *F* al presente decreto;

d) deliberazioni di aumento dei tributi e dei canoni patrimoniali;

e) deliberazioni riguardanti la riorganizzazione dei servizi;

f) deliberazioni di rideterminazione della pianta organica e di mobilità del personale.

8. È fatto obbligo all'ente di trasmettere gli estremi dell'esecutività della deliberazione e le eventuali modifiche apportate alla stessa su richiesta dell'organo regionale di controllo anche successivamente alla presentazione al Ministro dell'interno.

9. La deliberazione è anche trasmessa, a mezzo del servizio postale, al prefetto della provincia.

Art. 15.

Rideterminazione della pianta organica e mobilità del personale

1. L'ente locale che ha deliberato il dissesto ridetermina, contestualmente all'ipotesi di bilancio, la pianta organica in funzione della razionalizzazione dei servizi e per raggiungere maggiore economicità ed efficienza. Delibera contestualmente la graduatoria del personale posto in mobilità.

2. Le due deliberazioni, una volta divenute esecutive, vengono trasmesse alla commissione centrale per gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno per i provvedimenti di propria competenza.

3. La deliberazione relativa alla mobilità viene trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a cura della commissione centrale per gli organici degli enti locali.

4. L'ente locale dissestato è tenuto al pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti posti in mobilità fino al momento del trasferimento degli stessi ad altra pubblica amministrazione.

5. All'ente locale dissestato compete, a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, un contributo *una tantum* per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità, dalla data della relativa deliberazione alla data di effettivo trasferimento ad altra amministrazione pubblica. Il contributo compete anche per quel personale che, dopo la messa in mobilità e prima dell'assegnazione, dovesse cessare dal servizio per qualsiasi motivo.

6. Il contributo di cui al comma 5 è erogato dal Ministero dell'interno, dopo l'eseguita mobilità, a richiesta dell'ente locale da avanzarsi entro sessanta giorni.

Art. 16.

Provvedimenti ministeriali sull'ipotesi di bilancio

1. La commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria dell'ipotesi di bilancio e dà il parere al Ministro dell'interno in tempo utile per consentire il rispetto del termine di quattro mesi per l'adozione del provvedimento ministeriale.

2. In caso di necessità formula richieste istruttorie all'ente locale, che è tenuto ai chiarimenti ed alle integrazioni di documentazione entro il termine assegnato che non può superare i venti giorni dalla richiesta.

3. Il Ministro dell'interno, ove siano stati accertati dalla commissione di ricerca per la finanza locale il rispetto delle norme in vigore ed il raggiunto equilibrio, approva con decreto l'ipotesi di bilancio e formula eventuali prescrizioni, alle quali l'ente locale è tenuto ad adeguarsi.

4. Ove l'ente locale, nonostante le eventuali richieste istruttorie, non si adegui alle norme in vigore o non assicuri un riequilibrio della gestione, il Ministro dell'interno, su parere della commissione di ricerca per la finanza locale, nega l'approvazione dell'ipotesi di bilancio.

Art. 17.

Adempimenti delle prefetture

1. Sulla base della copia dell'ipotesi di bilancio trasmessa, per conoscenza, la prefettura entro il termine di trenta giorni fornisce alla commissione di ricerca per la finanza locale un circostanziato parere che illustri la coerenza dei provvedimenti adottati per fronteggiare il dissesto e la fondatezza delle previsioni di bilancio formulate.

Art. 18.

Applicabilità delle norme

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai piani di risanamento deliberati dagli enti locali anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, e per i quali non sia stato emesso il provvedimento ministeriale di approvazione.

2. Per i piani di risanamento di cui al comma 1, la commissione di ricerca per la finanza locale esprime il proprio parere sull'ipotesi di bilancio già formulata, senza che l'ente locale ne debba deliberare altra.

3. Il termine per l'approvazione delle ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato comprese nei piani di risanamento di cui al comma 1 decorre dall'entrata in vigore del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8.

4. La documentazione dei debiti fuori bilancio viene trasmessa dal Ministero dell'interno direttamente al commissario o ai commissari straordinari di liquidazione.

5. I termini per la presentazione del piano di estinzione iniziano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto per gli organi straordinari di liquidazione nominati anteriormente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1993
Atti di Governo, registro n. 89, foglio n. 1

ALLEGATI

MODELLO A
Scheda n. _____

COMUNE DI ______________________________ (PROV. DI _____

oppure

AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI ______________________________

SCHEDA PER ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO
(escluso parcelle per progettazioni e lavori pubblici)

Creditore: ______________________________

Oggetto della spesa: ______________________________

Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa (n. e data fattura e altra documentazione

probatoria): ______________________________

____

Epoca della fornitura: ______________________________

Importo lordo: ______________________________

di cui: interessi ______________ altri oneri accessori ______________

Causa e fine pubblico conseguito: ______________________________

Motivo per il quale non è stata adottata la deliberazione di impegno: ______________

____

IL DIPENDENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE, per conoscenza diretta o sulla base di documentazione acquisita agli atti, attesta che la fornitura, opera o prestazione è stata regolarmente eseguita.

I SOTTOSCRITTI dichiarano, inoltre, sotto la propria personale responsabilità:

1) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
2) che l'opera, fornitura o prestazione, è stata acquisita al patrimonio dell'ente;
3) che sulla base di riscontri tecnico-contabili i prezzi sono da ritenersi congrui; (1)
4) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti del codice civile e che lo stesso non trova copertura, nè totale nè parziale, fra i residui passivi risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato.

Data ______________________________

IL SEGRETARIO	IL SINDACO	IL RAGIONIERE
(Sig. ....)	(Sig. ....)	(Sig. ....)

TIMBRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Sig. ....)

(1) per i debiti riferiti all'acquisizione di beni immobili, anche a seguito di procedure espropriative, deve farsi riferimento agli estremi catastali dei beni ed alla stima del valore degli stessi da parte dell'Ufficio tecnico comunale, o a perizia giurata, che integrino eventuali accordi preliminari o atti di transazione.

MODELLO B
Scheda n. ______

COMUNE DI ________________________________ (PROV. DI _____)

oppure

AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI ________________________________

SCHEDA PER ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVO A LAVORI PUBBLICI

--- o ---

Creditore: ________________________________

Oggetto della spesa: ________________________________

Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa (n. e data fattura e altra documentazione probatoria): ________________________________

____

Epoca della fornitura: ________________________________

Importo lordo: ____________________

di cui: interessi ________________ altri oneri accessori ________________

Causa e fine pubblico conseguito: ________________________________

*Motivo per il quale non è stata adottata la deliberazione di impegno: ________________

____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO, per conoscenza diretta o sulla base di documentazione acquisita agli atti attesta:

1) che la fornitura, opera o prestazione che attiene alla realizzazione di lavori pubblici è stata regolarmente eseguita;
2) che i prezzi riconosciuti sono congrui e calcolati in conformità alle disposizioni sulla contabilità dei lavori pubblici (legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F - R.D. 25 maggio 1895, n. 350 - D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063).

I SOTTOSCRITTI dichiarano inoltre, sotto la propria personale responsabilità:

1) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati control lati;
2) che l'opera, fornitura o prestazione, è stata acquisita al patrimonio dell'ente;
3) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti del codice civile e che lo stesso non trova copertura, ne totale ne parziale, fra i residui passivi risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato.

Data ____________________

IL SEGRETARIO — IL SINDACO — IL RAGIONIERE

(Sig. ....) (Sig. ....) (Sig. ....)

TIMBRO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

(Sig. ....)

MODELLO C
Scheda n. ______

COMUNE DI ______________________________ (PROV. DI _____)

oppure

AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI ______________________________

SCHEDA PER ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO
RELATIVO A PARCELLE PER PROGETTAZIONI

--- ° ---

Creditore: ______________________________

Oggetto della spesa: ______________________________

Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa (n. e data fattura, parcella e altra documentazione probatoria): ______________________________

Epoca della fornitura: ______________ Importo lordo: ______________

di cui: interessi ______________ altri oneri accessori ______________

Causa e fine pubblico conseguito: ______________________________

Motivo per il quale non è stata adottata la deliberazione di impegno: ______________

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO, per conoscenza diretta o sulla base di documentazione acquisita agli atti attesta:

1) che il progetto cui il debito si riferisce è un progetto esecutivo/di massima (1);
2) che lo stesso è stato consegnato al comune il giorno ______________ ed acquisito al protocollo n. ________
3) che il progetto cui si riferisce la parcella è di immediata ed effettiva utilizzabilità

I SOTTOSCRITTI dichiarano, inoltre, sotto la propria personale responsabilità:

1) che i lavori previsti sono stati eseguiti (oppure) (1) non sono stati eseguiti per i seguenti motivi
2) che la parcella relativa e munita del visto di congruità dell'ordine professionale competente apposto in data ______________
3) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
4) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti del codice civile e che lo stesso non trova copertura, ne totale ne parziale, fra i residui passivi risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato.

Data ______________________

IL SEGRETARIO	IL SINDACO	IL RAGIONIERE
(Sig. ....)	(Sig. ....)	(Sig. ....)

TIMBRO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

(Sig. ....)

(1) cancellare la parte che non interessa.

ALLEGATO D

COMUNE DI ______________________(PROV. DI ____)

oppure

AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI ______________________

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

nominato con D.P.R. ______________
ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993 n. 68.

PIANO DI ESTINZIONE DEI DEBITI
==============================

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

(Sig. ______________________)

____

(ovvero)

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

bollo dell'organo di liquidazione

(Sig. ______________________) ____________

(Sig. ______________________) ____________

(Sig. ______________________) ____________

______________ li ______________
(luogo) (data)

PARTE I - MASSA ATTIVA

1. FONDO DI CASSA

- Fondo di cassa risultante presso la Tesoreria dell'ente alla data del 31.12.19.... (anno precedente il dissesto)	(+)	£. ....
- Fondo di cassa disponibile presso la Tesoreria statale alla data del 31.12.19....	(+)	£. ....
- Riscossioni effettuate dall'ente in conto residui attivi dall'1.1.19.... sino alla data di insediamento dell'organo straordinario della liquidazione	(+)	£. ....
TOTALE FONDO DI CASSA PRESUNTO		£. ....
Pagamenti effettuati dall'ente in conto residui passivi dall'1.1.19.... sino alla data della delibera di dissesto o del 21 marzo 1992 se la delibera è precedente (1)	(-)	£. ....
- Totale fondo di cassa effettivamente disponibile per la massa attiva e versato sul conto bancario della liquidazione		£. ....

Il servizio di cassa della liquidazione è gestito:

Istituto Bancario ______________________________ con sede in ___________________

Numero del conto ________________

Delibera di approvazione della convenzione n. ___________ del ____________________

oppure:

Tesoriere dell'ente Istituto Bancario _________________________________

Numero del conto ________________

(1) In ogni caso sino a concorrenza del totale del fondo di cassa presunto

2. RESIDUI ATTIVI

Risultanti dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 19.... a seguito della revisione straordinaria deliberata con atto n. ___________ del ___________

NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO
				TOTALE LIRE	

N.B.: per i crediti relativi ad entrate riscuotibili con ruoli è sufficiente indicare nella colonna "debitore dell'ente" solo gli estremi della delibera approvativa.

3. QUOTE RESIDUE DI MUTUI

n° 1

Istituto mutuante: ______________________________

Oggetto del mutuo: ______________________________

____

Importo originario del mutuo: £. ....

Residua disponibilità £. ....

Motivi della mancata utilizzazione: ______________________________

____

n° 2

Istituto mutuante: ______________________________

Oggetto del mutuo: ______________________________

____

Importo originario del mutuo: £. ....

Residua disponibilità £. ....

Motivi della mancata utilizzazione: ______________________________

____

n° 3

Istituto mutuante: ______________________________

Oggetto del mutuo: ______________________________

____

Importo originario del mutuo: £. ....

Residua disponibilità £. ....

Motivi della mancata utilizzazione: ______________________________

____

n° 4

Istituto mutuante: ______________________________

Oggetto del mutuo: ______________________________

____

Importo originario del mutuo: £. ....

Residua disponibilità £. ....

Motivi della mancata utilizzazione: ______________________________

____

Importo totale utilizzabile per la liquidazione £. [ ]

Osservazioni:

4. BENI MOBILI DA ALIENARE

n° 1

Descrizione del bene: ______________________________

____

Valore stimato di vendita: £. ....

Persona che ha eseguito la stima e qualifica: ______________________________

____

Procedura che si intende seguire per la vendita: ______________________________

____

Tempo presumibile di realizzazione del provento: ______________________________

n° 2

Descrizione del bene: ______________________________

____

Valore stimato di vendita: £. ....

Persona che ha eseguito la stima e qualifica: ______________________________

____

Procedura che si intende seguire per la vendita: ______________________________

____

Tempo presumibile di realizzazione del provento: ______________________________

n° 3

Descrizione del bene: ______________________________

____

Valore stimato di vendita: £. ....

Persona che ha eseguito la stima e qualifica: ______________________________

____

Procedura che si intende seguire per la vendita: ______________________________

____

Tempo presumibile di realizzazione del provento: ______________________________

Totale complessivo del provento derivante dalla vendit
di beni mobili da destinare alla liquidazione £. [ ]

5. PROVENTO DI ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI

n° 1

Descrizione dell'immobile: ______________________

____

Attuale destinazione: ______________________

____

Vincoli esistenti: ______________________

Valore stimato di vendita: £. ....

Persona che ha eseguito la stima e qualifica: ______________________

____

Documenti dai quali risulta la stima: ______________________

____

Procedura che si intende seguire per la vendita: ______________________

____

Tempo presumibile di realizzazione del provento: ______________________

n° 2

Descrizione dell'immobile: ______________________

____

Attuale destinazione: ______________________

____

Vincoli esistenti: ______________________

Valore stimato di vendita: £. ....

Persona che ha eseguito la stima e qualifica: ______________________

____

Documenti dai quali risulta la stima: ______________________

____

Procedura che si intende seguire per la vendita: ______________________

____

Tempo presumibile di realizzazione del provento: ______________________

n° 3

Descrizione dell'immobile: ______________________________

____

Attuale destinazione: ______________________________

____

Vincoli esistenti: ______________________________

Valore stimato di vendita: £. ....

Persona che ha eseguito la stima e qualifica: ______________________________

____

Documenti dai quali risulta la stima: ______________________________

____

Procedura che si intende seguire per la vendita: ______________________________

____

Tempo presumibile di realizzazione del provento: ______________________________

Totale complessivo del provento derivante dalla alienazione dei beni immobili da utilizzare per la liquidazione £. [ ]

6. CESSIONE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

n° 1

Attività ____

ANNO 19....		ANNO 19....		ANNO IPOTESI DI BILANCIO (19....)	
COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI

N.B. Dati da rilevarsi dal consuntivo o verbale di chiusura dei due anni precedenti l'ipotesi di bilancio.

Motivi che giustificano la cessione dell'attività ____________________

____

____

____

Stima del valore di mercato per la eventuale cessione (da compilarsi in ogni caso)

£. ....

Procedura che si intende seguire per la eventuale cessione

n° 2

Attività ______________________________

ANNO 19....		ANNO 19....		ANNO IPOTESI DI BILANCIO (19....)	
COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI

N.B. Dati da rilevarsi dal consuntivo o verbale di chiusura dei due anni precedenti l'ipotesi di bilancio.

Motivi che giustificano la cessione dell'attività ______________________________

____

____

____

Stima del valore di mercato per la eventuale cessione (da compilarsi in ogni caso)

£. ....

Procedura che si intende seguire per la eventuale cessione

Totale complessivo del provento derivante dalla cessione di attività produttive £. [ ]

7. ALTRE ENTRATE UNA-TANTUM E A CARATTERE NON RICORRENTE

n. 1

Oggetto: ______________________________

____

Importo: £. ....

n. 2

Oggetto: ______________________________

____

Importo: £. ....

n. 3

Oggetto: ______________________________

____

Importo: £. ....

Totale complessivo delle entrate una-tantum e a carattere non ricorrente utilizzabile per la liquidazione £. [ ]

8. MUTUO DA ASSUMERE A CARICO DELLO STATO

- Residuo contributo fondo sviluppo investimenti anni precedenti a quello del dissesto (+) £. ....

- Contributo fondo sviluppo investimenti dell'anno del dissesto (n. abitanti .... x 7.930 + quota fissa di £. ....) x quote n. .... (+) £. ....

Mutuo accordabile
£. .... x $\frac{1}{0,10954648}$ £. [ ]

Mutuo effettivamente utilizzabile indicare:

- importo della differenza da finanziare con mutuo se questa è inferiore al mutuo massimo accordabile £. [ ]

oppure

- importo del mutuo massimo accordabile se è uguale o inferiore alla differenza da finanziare con mutuo £. [ ]

N.B. La popolazione da prendere a riferimento per il calcolo del mutuo accordabile è quella del penultimo anno precedente a quello cui si riferisce l'ipotesi di bilancio.

9. RIEPILOGO DELLA MASSA ATTIVA

1. Fondo di cassa	£.	....
2. Residui attivi	£.	....
3. Quote residue di mutui disponibili	£.	....
4. Proventi di cessione di attività produttive	£.	....
5. Proventi di vendita di beni mobili	£.	....
6. Proventi di vendita di beni immobili	£.	....
7. Mutuo corrispondente al contributo straordinario dello Stato	£.	....
8. Interessi attivi maturati sul conto bancario di cassa della gestione	£.	....
9. Altre entrate	£.	....
Totale della massa attiva della liquidazione	£.	

PARTE II - MASSA PASSIVA

1. RESIDUI PASSIVI

Risultanti dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 19...a seguito della revisione straordinaria deliberata con atto n. __________ del ________________________

NUMERO ORDINE	CAPITOLO	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	IMPORTO PER SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE DEL DEBITO	OSSERVAZIONI

Totale dei residui passivi ammessi alla liquidazione £. [ ]

2. DEBITI FUORI BILANCIO ENTRO IL 12.6.1990 RICONOSCIUTI VALIDAMENTE DALL'ENTE ENTRO IL 15.7.1991

DELIBERE CONSILIARI N. ______ DEL ____________________, N. ______ DEL ____________________,

N. ______ DEL ____________________, N. ______ DEL ____________________, N. ______ DEL ____________________

NUMERO ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	IMPORTO PER SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE DEL DEBITO	OSSERVAZIONI

Totale complessivo £.

3. DEBITI FUORI BILANCIO SUCCESSIVI AL 12.6.1990

Rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 12 bis, comma 4, del decreto-legge n. 6/1991.

NUMERO ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	

Totale complessivo £.

4. DEBITI FUORI BILANCIO TRANSATTI DALL'ORGANO STRAORDINARIO DELLA LIQUIDAZIONE

NUMERO ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	RIFERIMENTI IN ORDINE AL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA ATTO DI TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA

Totale complessivo £.

5. DEBITI FUORI BILANCIO SOGGETTI A PROCEDURE ESECUTIVE DICHIARATE ESTINTE DAL GIUDICE

NUMERO ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	ESTREMI PROVV.TO GIUDIZIARIO

Totale complessivo £.

RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA AMMISSIBILE ALLA LIQUIDAZIONE

1. Debiti iscritti nei residui passivi	£. ....
2. Debiti fuori bilancio sorti entro il 12.6.1990	£. ....
3. Debiti fuori bilancio sorti successivamente il 12.6.1990	£. ....
4. Debiti fuori bilancio transatti	£. ....
5. Debiti conseguenti a procedure esecutive estinte	£. ....
Totale della massa passiva proposta per la liquidazione	£. ....
di cui per pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a), del presente decreto	£. ....

- RIEPILOGO DEI DEBITI FUORI BILANCIO RAGGRUPPATI PER OGGETTO:

1) Personale £. ....

di cui per:

CPDEL £. ....

INADEL £. ....

INPS £. ....

INAIL £. ....

2) Fornitura acqua £. ....

3) Fornitura energia elettrica £. ....

4) Competenze professionali £. ....

5) Lavori pubblici £. ....

6) Espropri £. ....

7) Altri £. ....

PARTE III - ONERI DI LIQUIDAZIONE

Competenze dell'Organo straordinario di liquidazione:

Compensi		£. ....
Rimborsi spese		£. ....
	Totale	£. ....

Spese di amministrazione della liquidazione:

Pubblicità e postali		£. ....
Stampati		£. ....
Altre		£. ....
	Totale	£. ....

Spese per consulenti esterni autorizzate dal Ministero dell'Interno:

Compensi e rimborsi vari		£. ....
	Totale	£. ....

Spese per la conservazione e alienazione del patrimonio:

Spese per la conservazione		£. ....
Spese per la alienazione		£. ....
	Totale	£. ....

Totale complessivo delle spese di gestione della liquidazione £. [ ]

PARTE IV – GESTIONE VINCOLATA

1. ATTIVO

TOTALE £. [ ]

2. PASSIVO

TOTALE £. [ ]

PARTE V - CREDITI ESCLUSI

1. RESIDUI PASSIVI

Risultanti dal conto consuntivo o verbale di chiusura che si escludono dalla liquidazione.

NUMERO ORDINE	CAPITOLO	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO	IMPORTO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
Totale dei debiti derivanti dai residui passivi non ammessi alla liquidazione £.					

2. DEBITI FUORI BILANCIO

Elenco debiti fuori bilancio non ammissibili alla liquidazione.

NUMERO ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (1)
		Totale £.		

(1) Indicare per ogni debito fuori bilancio se:

- è sorto entro il 12.6.1990 non riconosciuto entro il 15.7.1991;
- è sorto successivamente al 12.6.1990 e non è ammissibile perchè rientrante nella fattispecie di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 66/1989;
- è riferito ad interessi e rivalutazione monetaria maturati dopo la deliberazione del dissesto;
- è relativo a vertenze in corso per le quali non è stata possibile la transazione;
- è riferito a debiti per espropriazione di aree P.E.E.P. e P.I.P. di cui all'art. 6, comma 5, lettera h) del D.P.R. ....;
- è relativo ad altre motivazioni (da specificare).

PROPOSTA DI RIPARTO.

- Totale della massa attiva dell'ente	(+)	£. ....
- Totale delle spese per la gestione della liquidazione	(-)	£. ....
Massa attiva residua		£. ....
- Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione	(-)	£. ....
Differenza *		£. ....

* Qualora la differenza sia un valore negativo va operato un riparto proporzionale secondo il seguente rapporto:

$$\frac{\text{massa attiva residua - debiti assistiti da prelazione (art. 6 comma 7)}}{\text{totale massa passiva - debiti assistiti da prelazione (art. 6 comma 7)}} \times 100 = \ldots\%$$

ATTESTAZIONE

I... sottoscritt..... component..... dell'organo straordinario di liquidazione, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

1) che sono state rispettate nella redazione del piano e nella documentazione relativa le disposizioni dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, dell'art. 21 del decreto-legge n. 8 del 1993 e del D.P.R. ....;

2) che non sono compresi nella massa passiva debiti prescritti;

3) che non sono compresi nella massa passiva debiti ricadenti nei casi di esclusione previsti dal decreto presidenziale sopracitato;

4) che i debiti ammessi alla massa passiva si riferiscono a spese per le quali è stata accertata la necessità per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza dell'ente locale per legge;

5) che per i debiti ammessi è stata acquisita la documentazione conforme alle prescrizioni ed ai modelli che fanno parte del decreto presidenziale sopracitato.

________________________ lì ______________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

(Sig. ______________________)

____

(ovvero)

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(Sig. ______________________) ___________

(Sig. ______________________) ___________

(Sig. ______________________) ___________

bollo
dell'organo
di liquidazione

ALLEGATO E

COMUNE DI ______________________________(PROV. DI _____)

oppure

AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI ______________________________

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

nominato con D.P.R. ______________________
ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993 n. 68.

RENDICONTO DELLA LIQUIDAZIONE
=============================

(Deliberazione Commissariale n. ________ del ________________)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

(Sig. ________________________)

____

(ovvero)

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

bollo
dell'organo
di liquidazione

(Sig. ________________________) ____________

(Sig. ________________________) ____________

(Sig. ________________________) ____________

__________________________ li ____________________
(luogo) (data)

MASSA ATTIVA

TIPOLOGIE DEL CREDITO	PIANO DI ESTINZIONE APPROVATO CON D.M. N. DEL				MASSA ATTIVA ACQUISITA		OSSERVAZIONI
	NUMERO ORDINE	NOME O RAGIONE SOCIALE DEBITORE	OGGETTO	IMPORTO DA RISCUOTERE	IMPORTO RISCOSSO	SOMMA NON RISCOSSA	
FONDO CASSA							
1) RESIDUI ATTIVI							
2) QUOTE RESIDUE MUTUI							
3) CESSIONE ATT. PRODUTTIVE							
4) ALIENAZIONE BENI MOBILI							
5) ALIENAZIONE BENI IMMOBILI							

M A S S A   A T T I V A

TIPOLOGIE DEL CREDITO	PIANO DI ESTINZIONE APPROVATO CON D.M. N. DEL				MASSA ATTIVA ACQUISITA		OSSERVAZIONI
	NUMERO ORDINE	NOME O RAGIONE SOCIALE DEBITORE	OGGETTO	IMPORTO DA RISCUOTERE	IMPORTO RISCOSSO	SOMMA NON RISCOSSA	
6) MUTUO DELLO STATO							
7) INTERESSI ATTIVI SUL CONTO DI GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE							
8) ALTRE ENTRATE UNA TANTUM							
9) ALTRE ENTRATE							
			TOTALI				

M A S S A   P A S S I V A

TIPOLOGIE DEL DEBITO	PIANO DI ESTINZIONE APPROVATO CON D.M. N. DEL				MASSA PASSIVA LIQUIDATA		OSSERVAZIONI
	NUMERO ORDINE	NOME O RAGIONE SOCIALE CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO	SOMMA PAGATA	SOMMA NON PAGATA	
1) DEBITI ISCRITTI NEI RR. PP. ______ ______							
TOTALE RR. PP. 1							
2) DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DALL'ENTE ENTRO IL 12.6.1990 ______ ______							
TOTALE D.F.B. 2							
3) DEBITI POST 12.6.1990 E RELATIVI ART. 12 BIS, COMMA 4, DM,. 6/1991 ______ ______							
TOTALE D.F.B. 3							

MASSA PASSIVA

TIPOLOGIE DEL DEBITO	PIANO DI ESTINZIONE APPROVATO CON D.M. N. DEL				MASSA PASSIVA LIQUIDATA		OSSERVAZIONI
	NUMERO ORDINE	NOME O RAGIONE SOCIALE CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO	SOMMA PAGATA	SOMMA NON PAGATA	
4) DEBITI FUORI BILANCIO TRANSATTI ________ ________							
TOTALE D.F.B. 4							
5) DEBITI FUORI BILANCIO CONSEGUENTI A PROCEDURE ESECUTIVE ESTINTE ________ ________							
TOTALE D.F.B. 5							
			TOTALI				

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

NUMERO ORDINE	DEBITORE	OGGETTO	ANNO	IMPORTO DA CONTO CONSUNTIVO	RISCOSSIONI	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE

ELENCO RESIDUI PASSIVI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

NUMERO ORDINE	CREDITORE	OGGETTO	ANNO	IMPORTO DA CONTO CONSUNTIVO	PAGAMENTI	SOMME RIMASTE DA PAGARE

Le somme rimaste da riscuotere e da pagare vanno comunicate all'ente per l'iscrizione rispettivamente nei residui attivi e passivi.

ELENCO DEI CREDITI NON RISCOSSI E CHE VENGONO COMUNICATI ALL'ENTE PER L'ISCRIZIONE NEI RESIDUI ATTIVI E NELLE ALTRE SCRITTURE PATRIMONIALI

NUMERO ORDINE	DEBITORE	OGGETTO	ANNO	IMPORTO	MOTIVO DELLA MANCATA RISCOSSIONE

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI NON PAGATI E CHE VENGONO COMUNICATI ALL'ENTE PER L'ISCRIZIONE NEI RESIDUI PASSIVI E NELLE ALTRE SCRITTURE CONTABILI

NUMERO ORDINE	CREDITORE	OGGETTO	ANNO	IMPORTO	MOTIVO DEL MANCATO PAGAMENTO

SALDO DI CASSA DELLA LIQUIDAZIONE

Massa attiva riscossa	£. ....
Spese della gestione	£. ....
Totale massa attiva netta	£. ....
Massa passiva pagata	£. ....
Somma da restituire all'ente	£. ....
Somma da restituire allo Stato	£. ....

RENDICONTO SPESE PER LA GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE

Spese per commissari liquidatori:

1) Compensi		£. ....
2) Rimborsi spese		£. ....
	Totale	£. ....

Spese di amministrazione:

3) Pubblicità e spese postali		£. ....
4) Stampati		£. ....
5) Altre		£. ....
	Totale	£. ....

Spese per consulenti esterni autorizzate dal Ministero dell'Interno:

6) Compensi e rimborsi		£. ....
	Totale	£. ....

Spese per la conservazione o alienazione del patrimonio:

7) Spese per la conservazione		£. ....
8) Spese per la alienazione		£. ....
	Totale	£. ....
	TOTALE GENERALE	£. ....

Le spese sopra elencate sono giustificate sulla base di documenti di cui si allega copia. La differenza rispetto alla spesa prevista nel piano di estinzione ammonta a lire .... e la stessa è stata riassorbita nel modo seguente ________

____

____

____

____

MODELLO F

COMUNE DI ____________________ (PROV. DI _____)

RAPPORTO

Ai fini dell'istruttoria dell'ipotesi di bilancio per l'esercizio _______ redatto a seguito di dissesto, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 e dell'art. 21 del decreto-legge n. 8 del 1993.

SOMMARIO

PARTE I: Notizie generali sull'Ente

PARTE II: Prospetto riassuntivo delle risultanze dell'ipotesi di bilancio e degli esercizi precedenti

PARTE III: Quadri dimostrativi di attendibilità delle entrate e delle spese e di adeguamento ai livelli massimi dei tributi, tariffe e canoni di beni patrimoniali
- Quadro n° 1: Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- Quadro n° 2: Imposta comunale sugli immobili;
- Quadro n° 3: I.C.I.A.P.;
- Quadro n° 4: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Quadro n° 5: Tassa sulle concessioni comunali;
- Quadro n° 6: Canone per la raccolta e la depurazione delle acque;
- Quadro n° 7: Diritti di segreteria;
- Quadro n° 8: Proventi dei beni patrimoniali;
- Quadro n° 9: Proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie;
- Quadro n° 10: Servizi a domanda individuale;
- Quadro n° 11: Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani;
- Quadro n° 12: Servizio acquedotto;
- Quadro n° 13: Altri servizi;
- Quadro n° 14: Notizie sulla situazione del personale;
- Quadro n° 15: Elenco mutui previsti nella delibera di bilancio.

PARTE IV: Provvedimenti adottati per l'incremento delle entrate e per la riduzione del costo dei servizi.

Consapevoli di assumere diretta e personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 25, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modifiche ed integrazioni, i sottoscritti dichiarano che i dati e le notizie riportate nelle parti I, II, III e IV nonchè nell'altra documentazione allegata rispondono a veridicità ed esattezza.

Si attesta inoltre che per l'anno relativo all'ipotesi di bilancio e per gli anni successivi non è stato approvato il bilancio di previsione.

____________________ lì ____________________

IL RAGIONIERE (Sig. ____________________)

bollo del comune

IL SEGRETARIO (Sig. ____________________)

Visto: IL SINDACO

(Sig. ____________________)

PARTE I

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

- Popolazione residente al 31 dicembre _______ (1) abitanti n° __________
- Territorio montano: SI ☐ NO ☐ ☐ Parzialmente montano
- Superficie totale del comune: ha _______________
- Superficie urbana: ha _______________
- Frazioni geografiche n° ____________
- Lunghezza delle strade: esterna Km. ______________
  interna centro abitato Km. ______________
- Fattore turistico SI ☐ NO ☐ ☐ Intensamente turistico

(1) indicare il penultimo anno precedente quello a cui si riferisce l'ipotesi di bilancio.

Servizi forniti dall'ente: ____

____

____

____

Deliberazione stato di dissesto: Deliberazione _____________ n. _______ del ____________

Approvazione ipotesi di bilancio anno ___________
(deliberazione C.C. n° _______ del __________________)

PARTE II

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E RIEPILOGO DELL'IPOTESI DI BILANCIO (1) STABILMENTE RIEQUILIBRATO
(dati in migliaia di lire)

ENTRATE	Accertamenti di parte corrente risultanti dai conti consuntivi approvati dal consiglio comunale (2)		Ipotesi di bilancio 19____ (1) stabilmente riequilibrato
	Anno 19__	Anno 19__	
TITOLO I			
Entrate tributarie			
Ctg. 1 Imposte			
- INVIM			
- Pubblicità			
- ICIAP			
- Altre			
Ctg. 2 Tasse			
- Occupazione spazi ed aree pubbliche			
- Smaltimento rifiuti solidi urbani			
- Altre			
Ctg. 3 Tributi speciali etc.			
- Diritti sulle pubbliche affissioni			
- Canone raccolta e depurazione acque di rifiuto			
- Altre			
TOTALE TITOLO I			

(1) indicare l'anno cui si riferisce l'ipotesi di bilancio.

(2) se non e stato approvato il conto consuntivo indicare i dati delle entrate effettivamente accertate risultanti dal verbale di chiusura relativi ai due anni precedenti l'ipotesi di bilancio.

(dati in migliaia di lire)

E N T R A T E	Accertamenti di parte corrente risultanti dai conti consuntivi approvati dal consiglio comunale (2)		Ipotesi di bilancio 19____ (1) stabilmente riequilibrato
	Anno 19__	Anno 19__	
TITOLO II			
Entrate per trasferimenti erariali, della regione e di altri enti			
- Contr. ordinario e perequativo			
- Contr. per gli investimenti			
- Contr. erariali diversi			
- Contributi regionali			
- Altre entrate			
TOTALE TITOLO II			
TITOLO III			
Entrate extratributarie			
- Servizi a domanda individuale			
- Trasporto alunni			
- Servizio acquedotti			
- Altri servizi a carattere produttivo			
- Altri proventi dei servizi pubblici			
Proventi beni patrimoniali			
Utili netti servizi municipalizzati			
- Altre entrate			
TOTALE TITOLO III			
TOTALE COMPLESSIVO TITOLI I, II, III			

(1) indicare l'anno cui si riferisce l'ipotesi di bilancio.

(2) se non e stato approvato il conto consuntivo indicare i dati delle entrate effettivamente accertate risultanti dal verbale di chiusura relativi ai due anni precedenti l'ipotesi di bilancio.

(dati in migliaia di lire)

CLASSIFICAZIONE ECONOMICO-FUNZIONALE DELLE SPESE	IMPEGNI DA CONSUNTIVO ANNO ____ (2)	IMPEGNI DA CONSUNTIVO ANNO ____ (2)	Ipotesi di bilancio 19____ (1) stabilmente riequilibrato
TITOLO I			
Spese correnti			
- Personale (cod. 110)			
- Acquisto beni e servizi (cod. 120)			
- Trasferimenti correnti (cod. 130)			
- Interessi passivi (cod. 140)			
- Poste correttive e compensative dell'entrata (cod. 150)			
- Ammortamenti (cod. 160)			
- Somme non attribuibili (cod. 170)			
TOTALE TITOLO I			
TITOLO III			
- Quote di capitale delle rate di ammortamento mutui			
TOTALE COMPLESSIVO			

(1) indicare l'anno cui si riferisce l'ipotesi di bilancio.

(2) se non e stato approvato il conto consuntivo indicare i dati delle entrate effettivamente accertate risultanti dal verbale di chiusura relativi ai due anni precedenti l'ipotesi di bilancio.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELL'IPOTESI DI BILANCIO

ENTRATA	COMPETENZA	CASSA	SPESA	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			TITOLO I - SPESE CORRENTI (di cui per ammortamenti £.).		
TITOLO II - ENTRATE derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione.			TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE (di cui per partecipazioni e anticipazioni per finalità produttive e non produttive £.).		
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			TITOLO III - SPESE per il rimborso di prestiti.		
TITOLO IV - ENTRATE derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti (di cui per riscossione crediti £.)			TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		
TITOLO V - ENTRATE derivanti da accensione di prestiti.					
TITOLO VI - PARTITE DI GIRO					
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			TOTALE COMPLESSIVO SPESE		

SITUAZIONE ECONOMICA RISULTANTE DALLA IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO
(escluso entrate e spese "una tantum")

A - Entrate correnti

- Titolo I	£.		
- Titolo II (di cui: contributo erariale una tantum previsto per il personale posto in mobilità £. ....)	£.		
- Titolo III	£.		
- Quota parte dei proventi degli oneri di urbanizzazione	£.		
		Totale	£. ....

B - Spese correnti al netto degli ammortamenti (di cui spese per il personale posto in mobilità £. ....)	£.		
- Quote capitale delle rate di ammortamento mutui	£.		
		Totale	£. ....

PARTE III

QUADRI DIMOSTRATIVI DI ATTENDIBILITA' DELLE ENTRATE E DELLE SPESE E DI ADEGUAMENTO AI LIVELLI MASSIMI DEI TRIBUTI, TARIFFE E CANONI DI BENI PATRIMONIALI

QUADRO N° 1

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- sono state applicate le maggiorazioni di cui alla legge 363/1991 (art. 4 bis) SI ☐ NO ☐

La gestione è: in forma diretta ☐ in concessione ☐

- estremi ultima deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe n° .... data ....
- sono state applicate le tariffe contenute nel decreto-legge 359/1987 (art. 18) SI ☐ NO ☐
- maggiorazioni applicate per le zone speciali: (solo comuni oltre 30.000 abitanti) ctg. I ....% ctg. II ....%

QUADRO N° 2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

- estremi deliberazione di determinazione dell'aliquota n° .... data ....
- misura della aliquota deliberata .... per mille

QUADRO N° 3

I.C.I.A.P.

- estremi ultima deliberazione di approvazione delle tariffe n° .... data ....

  Limiti di reddito deliberati: minimo: milioni; massimo: milioni

- è stata applicata la maggiorazione di cui all'art. 10, comma 3, del decreto-legge 8/1993 SI ☐ NO ☐

  ANNO 1992 ☐

  ANNO 1993 ☐

QUADRO N° 4

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

La gestione è: in forma diretta ☐ in concessione ☐

- estremi ultima deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe n° .... data ....

- sono state applicate le tariffe contenute nel decreto-legge 66/1989 SI ☐ NO ☐

- sono state applicate le maggiorazioni di cui alla legge 363/1991 (art. 4 bis) SI ☐ NO ☐

- condutture, cavi e impianti in genere esistenti: mt. ____________

- passi carrabili esistenti: n° ____________

- occupazione di spazi da parte di esercizi pubblici: n° ____________

- posti in mercati e fiere: n. ________ mq. ____________

QUADRO N° 5

TASSA SULLE CONCESSIONI COMUNALI

- estremi deliberazione di approvazione della maggiorazione di cui all'art. 5/bis decreto-legge 415/1989 n°........ data ....

- misura della maggiorazione deliberata ....%

QUADRO N° 6

CANONE PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Il comune è dotato di impianto di depurazione SI ☐ FUNZIONANTE ☐ NON FUNZIONANTE ☐

NO ☐

Il servizio è gestito: in economia ☐

altre forme di gestione ☐ specificare quale ______________

____

____

- estremi ultima deliberazione di approvazione delle tariffe per insediamenti civili n°........ data ....
  importo delle tariffe applicato:
  per servizio fognature: £. .... per mc.

  per servizio di depurazione: £. .... per mc.

- estremi ultima deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe per insediamenti produttivi n°........ data ....

  importo della tariffa: £. .... per mc.

QUADRO N° 7

DIRITTI DI SEGRETERIA

- estremi deliberazione di approvazione delle tariffe n°........ data ....

  Sono state applicate le tariffe previste dal decreto-legge 8/1993 (articolo 10, comma 10) SI ☐ NO ☐

  Sono stati fissati criteri per l'applicazione dei diritti in misura superiore al minimo SI ☐ NO ☐

QUADRO N° 8

PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI
Situazione riferita ad ogni unità immobiliare

n° 1

- Ubicazione: località ____________________
  Via ____________________
- Destinazione ____________________

rendita £. ....

n° 2

- Ubicazione: località ____________________
  Via ____________________
- Destinazione ____________________

rendita £. ....

n° 3

- Ubicazione: località ____________________
  Via ____________________
- Destinazione ____________________

rendita £. ....

n° 4

- Ubicazione: località ____________________
  Via ____________________
- Destinazione ____________________

rendita £. ....

QUADRO N° 9

PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE

- importo proventi ordinari effettivamente riscossi nell'anno precedente l'ipotesi £. ....
- importo sanzioni effettivamente riscosse nell'anno precedente l'ipotesi £. ....

Concessioni rilasciate nell'anno precedente l'ipotesi di bilancio n° ....

Domande di condono giacenti ancora da definire n° ....

- provvedimenti adottati per il recupero del gettito: ____________________

____

____

____

____

QUADRO N° 10

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
(dati in migliaia di lire riferiti all'ipotesi di bilancio)

DESCRIZIONE	COSTI DI GESTIONE						PROVENTI TARIFFARI O CONTRIBUTI FINALIZZATI			
	Personale (oneri diretti e indiretti)		Spese per acquisto di beni, manutenzione etc.		Quote ammor.to impianti e attrezzature	Totale	Importi da contributi finalizzati		Importi da tariffe	
	CAP	IMPORTO	CAP	IMPORTO			CAP		CAP	
Alberghi, esclusi dormitori pubblici										
Case di riposo										
Case di ricovero										
Alberghi diurni										
Bagni pubblici										
Asili nido										
Convitti										
Campeggi										

DESCRIZIONE	COSTI DI GESTIONE						PROVENTI TARIFFARI O CONTRIBUTI FINALIZZATI			
	Personale (oneri diretti e indiretti)		Spese per acquisto di beni, manutenzione etc.		Quote ammor.to impianti e attrezzature	Totale	Importi da contributi finalizzati		Importi da tariffe	
	CAP	IMPORTO	CAP	IMPORTO			CAP		CAP	
Case per vacanze										
Ostelli										
Colonie										
Soggiorni stagionali										
Stabilimenti termali										
Corsi extrascolastici di insegnamento										
Giardini zoologici										
Giardini botanici										
Piscine										
Campi da tennis										
Campi di pattinaggio										
Impianti di risalita										
Mattatoi pubblici										
Mense										
Mense scolastiche										
Mercati										
Fiere attrezzate										
Parcheggi custoditi										
Parchimetri										
Pesa pubblica										
Stabilimenti balneari										
Approdi turistici										
Spurgo pozzi neri										
Teatri										

DESCRIZIONE	COSTI DI GESTIONE						PROVENTI TARIFFARI O CONTRIBUTI FINALIZZATI			
	Personale (oneri diretti e indiretti)		Spese per acquisto di beni, manutenzione etc.		Quote ammor.to impianti e attrezzature	Totale	Importi da contributi finalizzati		Importi da tariffe	
	CAP	IMPORTO	CAP	IMPORTO			CAP		CAP	
Musei										
Pinacoteche										
Gallerie										
Mostre										
Spettacoli										
Trasporti carni macellate										
Trasporti funebri										
Pompe funebri										
Illuminazioni votive										
Auditorium										
Palazzi di congresso e simili										
TOTALI										

Totale dei proventi:

Percentuale di copertura complessiva (Tot.complessivo entrate / Tot. costi x 100) = ________%

Percentuale di copertura da tariffe (Tot. prov. da tariffe / Tot. costi x 100) = ________%

Copertura totale assicurata a consuntivo nell'anno precedente: ________%

Copertura da tariffe assicurata a consuntivo nell'anno precedente: ________%

Estremi ultime deliberazioni di approvazione delle tariffe:

- servizio ____________________ delibera n° ______ del ____________
- servizio ____________________ delibera n° ______ del ____________
- servizio ____________________ delibera n° ______ del ____________

QUADRO N° 11

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Estremi ultima deliberazione di approvazione tariffe: n° ________ del ________________

Servizio gestito: ☐ in economia ☐ in concessione

☐ a mezzo aziende spec. ☐ in convenzione

☐ in forma consortile

DESCRIZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEI PROVENTI RIFERITI ALL'IPOTESI DI BILANCIO							
C O S T I						P R O V E N T I	
PERSONALE N° ADDETTI		SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI		AMMORTAMENTI TECNICI	TOTALE SPESA	CAP.	IMPORTO
CAP.	IMPORTO	CAP.	IMPORTO				

Percentuale di copertura (TOTALE PROVENTI / TOTALE COSTI x 100) = ________ %

Percentuale di copertura assicurata a consuntivo nell'anno precedente ________ %

Utenti iscritti a ruolo per l'anno ______ n° __________

Nuclei familiari esistenti n° __________

Numero di seconde case n° __________

Esercizi commerciali, alberghieri, ecc. n° __________

Tariffe a mq. applicata per gli immobili di civile abitazione: £. ______________

NOTA: Le utenze relative alle case coloniche e sparse di cui all'art. 8 del decreto-legge 66/1989

☐ sono iscritte a ruolo

☐ non sono iscritte a ruolo

☐ non esistono.

QUADRO N° 12

SERVIZIO ACQUEDOTTO

Estremi ultima deliberazione di approvazione tariffe: n° ________ del ________________

Servizio gestito:
- ☐ in economia
- ☐ in concessione
- ☐ a mezzo aziende spec.
- ☐ in convenzione
- ☐ in forma consortile

DESCRIZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEI PROVENTI RIFERITI ALL'IPOTESI DI BILANCIO							
C O S T I						P R O V E N T I	
PERSONALE N° ADDETTI		SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI		AMMORTAMENTI TECNICI	TOTALE SPESA	CAP.	IMPORTO
CAP.	IMPORTO	CAP.	IMPORTO				

Percentuale di copertura (TOTALE PROVENTI / TOTALE COSTI x 100) = __________ %

Percentuale di copertura assicurata a consuntivo nell'anno precedente __________ %

Utenti iscritti a ruolo per l'anno ______ n° __________

Nuclei familiari esistenti n° __________

Numero di seconde case n° __________

Esercizi commerciali, alberghieri, ecc. n° __________

Numero contribuenti ICIAP n° __________

Tariffa a mc. applicata per le utenze domestiche: £. ______________

QUADRO N° 13

ALTRI SERVIZI
(dati in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	COSTI DI GESTIONE PREVISTI NELL'IPOTESI DI BILANCIO				PROVENTI DI TASSE, TARIFFE O CONTRIBUTI FINALIZZATI	
	Personale (oneri diretti e indiretti)	Spese per acquisto di beni, manutenzione etc.	Quote ammor.to impianti e attrezzature	Totale	Importi	Percentuale copertura
Trasporto alunni						
Distribuzione gas metano						
Farmacia						
-						

Addetti per il trasporto scolastico n° ______________

Alunni che usufruiscono del servizio n° ______________

QUADRO N° 14

NOTIZIE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE PREVISTE NELL'IPOTESI DI BILANCIO

- Dipendenti in servizio prima della deliberazione del dissesto (escluso quelli a tempo determinato) n° ________
- Posti previsti nella pianta organica prima della deliberazione del dissesto n° ________
- Rapporto dipendenti in servizio/abitanti n° ________
- Rapporto dipendenti/abitanti previsto per la fascia demografica n° ________
- Posti spettanti sulla base della media della classe massimo n° ________
- Posti risultanti dalla pianta organica rideterminata n° ________
- Posti vacanti (di cui non è prevista la copertura) nella pianta organica rideterminata n° ________
- Dipendenti posti in mobilità n° ________

SPESA DI PERSONALE PREVISTA NELL'IPOTESI DI BILANCIO

Per il personale della pianta organica rideterminata:

- Spesa complessiva prevista nell'ipotesi di bilancio (compreso il segretario comunale ed escluso il personale a tempo determinato) £. ....

Per il personale a tempo determinato:

- Spesa complessiva prevista nella ipotesi di bilancio (spesa media annua dell'ultimo triennio £. ....) £. ....

Totale spesa di personale per il riequilibrio del bilancio £. ....

Per il personale in servizio posto in mobilità:

- Spesa complessiva prevista per l'esercizio riferito all'ipotesi di bilancio £. ....

Totale complessivo della spesa di personale (cod. 110) £. ....

PIANTA ORGANICA VIGENTE						PIANTA ORGANICA RISTRUTTURATA (ex art. 25 decreto-legge 66/1989)				DIPENDENTI IN ESUBERO POSTI IN MOBILITA'
SETTORE E PROFILO PROFESSIONALE	QUALIFICA FUNZIONALE	NUMERO POSTI IN ORGANICO	NUMERO POSTI COPERTI	NUMERO POSTI VACANTI	PERSONALE NON DI RUOLO	POSTI SOPPRESSI	POSTI TRASFORMATI		TOTALE NUOVA PIANTA ORGANICA	
							PROFILO PROFESSIONALE	QUALIFICA FUNZIONALE		

QUADRO 15

ELENCO MUTUI PREVISTI NELL'IPOTESI DI BILANCIO

A. Mutui a totale carico dello Stato o della Regione

N°	ISTITUTO MUTUANTE	IMPORTO	DATA DI CONCESSIONE	OGGETTO	NUMERO ANNUALITA'	PIANO FINANZIARIO (estremi delib.)

B. Mutui anche parzialmente a carico dell'ente.

N°	ISTITUTO MUTUANTE	IMPORTO	DATA DI CONCESSIONE	OGGETTO	NUMERO ANNUALITA'	PIANO FINANZIARIO (estremi delib.)

PARTE IV

PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER L'INCREMENTO DELLE ENTRATE E LA RIDUZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI

Per i servizi acquedotto, smaltimento rifiuti solidi urbani, a domanda individuale, a carattere produttivo e per altri servizi rilevanti per l'attività dell'ente, specificare:

PER L'INCREMENTO DEL GETTITO:

☐ Aumenti tariffari disposti dopo l'approvazione dell'ipotesi di bilancio delibera n° _______ del ____________________

☐ Recupero evasioni: n° _____ utenti individuati in aumento rispetto all'ultimo ruolo approvato.

PER LA RIDUZIONE DEI COSTI:

☐ Riduzione del personale addetto al servizio (n° _____ addetti portati in diminuzione: delibera n° ____del ______________)

☐ Riorganizzazione del servizio (delibera n° ____ del _________________)

☐ Altri provvedimenti (delibera n° ____ del ___________________)

1. SERVIZI SOPPRESSI

- Servizio
- Decorrenza
- Estremi deliberazione n° ____ del ________________________

2. INTERVENTI PROGRAMMATI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI

- Servizio
- Tipo di intervento
- Effetti previsti
- Scadenza

___________________________ lì _____________________

IL RAGIONIERE

(Sig. ____________________)

bollo del comune

IL SEGRETARIO

(Sig. ___________________)

Visto: IL SINDACO

(Sig. __________________)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi oggi trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 7 dell'art. 21 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica) è così formulato: «7. Le disposizioni dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 si applicano in quanto compatibili con quelle del presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'applicazione del presente articolo».

— L'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve promunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 25 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), è il seguente:

«Art. 25 *(Risanamento degli enti locali dissestati e mobilità del personale degli enti medesimi)*. — 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovano in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari, sono tenuti ad approvare, con deliberazione dei rispettivi consigli, il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passività già esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione.

2. Il piano di risanamento è costituito da due parti distinte, una per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, l'altra relativa al consolidamento ed al pareggio finanziario della gestione dell'ente.

3. Nella parte del piano di risanamento relativa al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio sono dettagliatamente illustrate, e documentate in allegato, le cause che hanno determinato la situazione verificatasi. Nella stessa:

a) è indicato l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio e di quello di gestione degli esercizi successivi;

b) sono elencati, sulla base di attestazioni degli amministratori, del segretario e dei funzionari, i debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali il consiglio, indicati per ognuna la causa che l'ha determinata e il fine pubblico con la stessa conseguito, provvede al riconoscimento di quelle per le quali sia stata espressamente accertata la necessità per l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici di competenza dell'ente per legge. Il piano indica il fabbisogno finanziario necessario per la copertura sia del disavanzo che dei debiti fuori bilancio riconosciuti, e le risorse proprie attivabili dall'ente per concorrere alla sua copertura. Per il risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzati:

1) il provento dell'alienazione dei beni comunali disponibili;

2) le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino disponibili, corrispondendo ad economie accertate rispetto alle somme mutuate;

3) le entrate *una tantum*;

4) altre entrate proprie dell'ente a carattere non ricorrente.

4. Il saldo passivo residuo, dopo l'utilizzazione dei mezzi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera *b)* del comma 3, costituisce l'ammontare per il quale viene attivato l'intervento di risanamento con le norme di cui ai seguenti commi.

5. Nella parte del piano di risanamento relativa al consolidamento della gestione corrente, il consiglio determina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti. Gli enti ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi, richiederanno, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, che costituirà uno dei fattori del consolidamento finanziario della gestione. Per l'attivazione delle entrate proprie possono essere contestualmente deliberati gli adeguamenti ai livelli massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali, in deroga ai termini ordinari e sono adottati i provvedimenti organizzativi

necessari per assicurare l'attuazione concreta dei provvedimenti disposti. Per quanto concerne le spese dovrà essere essere eliminata o ridotta ogni previsione che non abbia per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da assicurare, secondo le prescrizioni di legge, alla comunità. Per la riduzione delle spese potranno essere disposte modifiche della pianta organica, la conversione dei posti, il blocco totale delle assunzioni per i posti vacanti, la riduzione a non oltre il 50 per cento della spesa media per il personale a tempo determinato sostenuta nell'ultimo triennio. Potrà essere effettuata una rideterminazione della pianta organica, riduttiva delle dotazioni esistenti, da sottoporsi all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la quale comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'entità del personale appartenente ai profili professionali dichiarati in esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti in materia di mobilità nel settore del pubblico impiego. La rideterminazione è obbligatoria nel caso in cui il rapporto dipendenti-abitanti superi quello medio della fascia demografica di appartenenza. Il personale soggetto alla mobilità potrà essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di corrispondente qualifica e profilo professionale, rientranti nella pianta organica rideterminata, sempre che l'ente intenda ricoprirli

6. Il piano di risanamento è istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, la quale può richiedere all'ente ulteriori precisazioni e documentazioni sulle cause che hanno determinato la situazione da sanare e sulla natura delle spese alle quali si riferiscono i debiti fuori bilancio, in relazione alla legittimità del loro riconoscimento come debiti dell'ente. La commissione può chiedere informazioni ad altre amministrazioni ed enti pubblici e può richiedere alla competente intendenza di finanza di accertare se l'ente ha effettivamente deliberato l'applicazione delle tariffe massime dei tributi, ha formato e presentato i ruoli relativi e se gli stessi comprendono un numero di contribuenti congruo rispetto alla consistenza stimata imponibile, per ciascun ente. La commissione può chiedere al comitato regionale di controllo la nomina di un commissario *ad acta* per l'acquisizione di documentazioni che non venissero fornite. La commissione esprime inoltre un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse, insieme con l'adeguamento, se spettante, del contributo statale corrente alla media della fascia demografica di appartenenza, di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. Per tale adeguamento è stanziata la somma di lire 100 miliardi, predetotta dal fondo perequativo dell'anno successivo.

7. Il piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dell'interno il quale può autorizzare l'assunzione di un mutuo a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio per i quali è stata riscontrata la legittimità del riconoscimento effettuato dal consiglio dell'ente. Con lo stesso decreto è accordato all'ente, se spettante, l'adeguamento dei trasferimenti correnti alla media della fascia demografica di appartenenza, con effetto dall'esercizio in corso.

8. Il mutuo è concesso dalla Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed è ammortizzato in venti anni. L'onere di ammortamento è a carico dell'ente, che dovrà destinare a fronte dello stesso il contributo statale del fondo investimenti spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso. Il mutuo dovrà essere ripartito in più esercizi ove le quote di ammortamento non trovino copertura nel fondo predetto in un solo anno. Il contributo del fondo investimenti è utilizzabile per la copertura totale dell'onere di ammortamento dei mutui predetti.

9. Per i dieci anni successivi all'approvazione del piano l'assunzione di mutui per investimenti da parte degli enti soggetti a risanamento è consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo e limitatamente alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal contributo statale del fondo investimenti che eventualmente residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento della sitazione debitoria pregressa.

10. Dalla deliberazione del piano di risanamento e fino alla emissione del decreto di approvazione del piano stesso, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. Nelle more, possono essere disposti impegni solo per le spese espressamente previste dalla legge. La deliberazione del piano di risanamento sospende altresì le azioni esecutive dei creditori dell'ente.

11. Con l'approvazione del piano di consolidamento della gestione e la concessione all'ente dell'eventuale integrazione del contributo ordinario integrativo, il consiglio approva definitivamente il bilancio di gestione e regola, negli anni, il costituirsi degli impegni a carico dello stesso, adeguandoli in modo che trovino costante ed effettiva copertura nelle entrate dei primi tre titoli.

12. L'eventuale ricostituirsi di disavanzi di amministrazione o di debiti fuori bilancio, oltre a far sospendere l'attribuzione delle provvidenze ottenute con l'approvazione del piano di risanamento, comporta il rinvio al giudizio della Corte dei conti dei fatti di gestione che hanno determinato i nuovi squilibri e l'accertamento delle relative responsabilità con tutti gli effetti conseguenti.

13. Gli eventuali debiti fuori bilancio il cui riconoscimento non viene ritenuto legittimo, sono individuati in allegato al provvedimento di approvazione del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti che ne hanno disposto l'esecuzione, senza oneri per l'ente. Il consiglio comunale è tenuto ad individuare i responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da parte degli stessi di ogni onere addebitato all'ente. Nel caso in cui il consiglio non provveda, il comitato regionale di controllo è tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 7, a nominare un commissario *ad acta*. Il Ministro dell'interno, qualora rilevi dall'esame degli atti dolo o colpa grave, contesta i fatti agli amministratori o funzionari ritenuti responsabili ed ove non trovi giustificate le deduzioni dagli stessi presentate, rimette gli atti alla procura generale della Corte dei conti.

14. Le prescrizioni del piano di risanamento e di consolidamento approvate con provvedimento ministeriale sono obbligatoriamente eseguite dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferire sul suo stato di attuazione nella relazione del conto consuntivo.

15. È fatto divieto agli enti per i quali è stato approvato il piano di risanamento con l'assunzione di mutuo e l'integrazione dei trasferimenti statali, di variare la propria pianta organica rideterminata dalla commissione centrale per la finanza locale, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione della rideterminazione degli organici effettuata dalla commissione.

16. Il Ministro dell'interno può autorizzare il distacco di segretari comunali e provinciali presso la segreteria della commissione di ricerca per la finanza locale, per l'espletamento dei compiti previsti nel presente articolo, con imputazione dell'onere per il trattamento economico al fondo dei diritti di segreteria di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

17. Per tutti i contributi straordinari assegnati agli enti locali, è dovuta la presentazione di rendiconti all'amministrazione pubblica che li eroga entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del ragioniere. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuità dell'intervento. Il termine stabilito ha carattere perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione dei contributi.

18. I segretari ed i ragionieri degli enti locali assumono diretta e personale responsabilità per la veridicità e l'esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle registrazioni e nelle documentazioni, e in particolare in quelle di cui agli articoli 9, 16 e 23, nonché al presente articolo».

— Il testo dell'art. 21 del D.L. n. 8/1993, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 68/1993, è il seguente:

«Art. 21 (*Risanamento finanziario degli enti locali dissestati*). — 1. La deliberazione di dissesto di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, deve essere obbligatoriamente adottata dal consiglio dell'ente locale ogni qualvolta non può essere garantito l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non sia stato fatto validamente fronte, nei termini, con i mezzi indicati all'art. 24 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero non possa farsi fronte con le modalità previste all'art. 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. L'omissione integra l'ipotesi di cui all'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 142 del 1990, con l'applicazione prioritaria della procedura di cui al comma 2 del medesimo art. 39. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario comunque nominato ai sensi del comma 3 del citato art. 39 della legge n. 142 del 1990. La deliberazione non è revocabile e può essere adottata solo se non è stato deliberato il bilancio per l'esercizio relativo. La deliberazione è pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti competono ad un commissario straordinario liquidatore, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, e ad una commissione straordinaria di liquidazione composta di tre membri, per i comuni con più di 5.000 abitanti e per le province, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Col decreto di nomina viene stabilito il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico dell'ente locale. Il commissario o la commissione hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, nonché di utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale e di emanare direttive burocratiche.

3. Il commissario o la commissione, di cui al comma 2, provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono, entro il termine di tre mesi dalla nomina, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori tre mesi, un piano di estinzione. La commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria del piano, proponendone l'approvazione, con eventuali modifiche o integrazioni, al Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto. In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazioni monetarie od altro, sono dichiarate estinte dal giudice, previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere promosse nuove azioni esecutive. Il commissario o la commissione individuano l'attivo della liquidazione, accertando i residui da riscuotere, i ratei di mutuo disponibili ed ogni attività non indispensabile da alienare. Il commissario o la commissione hanno titolo ad acquisire entrate relative alla gestione pregressa e ad alienare beni senza alcuna autorizzazione. All'attivo della liquidazione lo Stato concorre con il ricavato di un mutuo — da assumere in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti dal commissario o dalla commissione, a nome dell'ente locale — il cui ammontare non può comunque superare l'importo mutuabile determinato sulla base di una rata di ammortamento pari alle quote del fondo investimenti rimaste accantonate a favore dell'ente locale incrementate di un contributo statale. Detto contributo — finanziato con il fondo di cui all'art. 4, comma 1, lettere *b)* e *c)* — è determinato nell'importo massimo pari a cinque volte la rispettiva quota capitaria stabilita per gli enti dissestati dal citato art. 4. Il commissario o la commissione hanno titolo a transigere vertenze in atto o pretese in corso. I debiti vengono liquidati, a cura del commissario o della commissione, nei limiti della massa attiva disponibile, entro i sei mesi successivi all'acquisizione del mutuo. Entro il termine di un anno dall'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno, il commissario o la commissione sono tenuti a deliberare il rendiconto della gestione, che è sottoposto all'esame del comitato regionale di controllo. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno non sono ammesse ulteriori richieste di crediti di data anteriore alla decisione del comitato stesso. L'organo di revisione dell'ente locale ha competenza sul riscontro della liquidazione.

4. Il consiglio dell'ente locale entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto presidenziale di cui al comma 2 presenta al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato con l'adozione dei provvedimenti prescritti dall'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989. La graduatoria del personale eccedente rispetto ai parametri indicati in detta norma è formata dall'ente locale tenendo conto dell'anzianità di servizio presso l'ente, a parità di servizio presso lo stesso ente locale del numero delle persone a carico ed in caso di ulteriore parità dell'anzianità anagrafica. La graduatoria è trasmessa per il tramite della Commissione centrale per gli organici degli enti locali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede ad assegnare definitivamente il personale ad altre pubbliche amministrazioni con disponibilità di posti, con onere a carico della quota accantonata di fondo perequativo. All'assegnazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale eccedente da trasferire.

5. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale che formula eventuali rilievi o richieste ed è approvato entro il termine di quattro mesi, con decreto del Ministro dell'interno.

6. L'inosservanza del termine per la formulazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste della predetta commissione di ricerca, che non può superare i sessanta giorni dalla notifica, integra l'ipotesi di cui all'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 142 del 1990.

7. Le disposizioni dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 si applicano in quanto compatibili con quelle del presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'applicazione del presente articolo.

8. Le norme del presente articolo si applicano anche a tutti gli enti locali per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento e, limitatamente al trasferimento del personale eccedente, agli enti locali per i quali sia stato approvato il piano di risanamento, ma ai quali non sia stata concessa l'autorizzazione alla contrazione del mutuo a ripiano dell'indebitamento pregresso; per questi ultimi continuano ad applicarsi le norme di cui al citato art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, per quanto riguarda il finanziamento dell'indebitamento pregresso. Sono fatti salvi i trasferimenti già avvenuti ai sensi della precedente normativa e, con priorità, le graduatorie del personale in mobilità già compilate e trasmesse in base alle norme precedenti. Per i comuni per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento, valgono le ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a suo tempo deliberate.

9. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

9-*bis*. È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale, e per le province autonome di Trento e di Bolzano, di porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla pianta organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma».

— Il testo dell'art. 24 del citato D.L. n. 66/1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 144/1989, è il seguente:

«Art. 24 *(Riconoscimento di debiti fuori bilancio)*. — 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'accertamento dei debiti fuori bilancio esistenti alla data predetta e, con deliberazioni dei rispettivi consigli, provvedono al relativo riconoscimento.

2. Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove le forniture, opere e prestazioni, siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale, e deve essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo di cui al comma 1.

3. Con la deliberazione suddetta il consiglio indica i mezzi di copertura della spesa ed impegna in bilancio i fondi necessari.

4. Nel caso i cui non risulti possibile dar copertura ai debiti fuori bilancio con le modalità indicate al comma 3, o per la parte di essi cui non sia possibile provvedere con tale procedura, il consiglio adotta i provvedimenti di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, con tutte le facoltà ivi previste. I provvedimenti predetti debbono realizzare la copertura del disavanzo accertato con l'ultimo consuntivo approvato e dei debiti fuori bilancio come sopra riconosciuti. L'indicazione in consuntivo dei debiti fuori bilancio avviene, in tal caso, esclusivamente allegando al documento contabile copia della deliberazione come sopra adottata dal consiglio dell'ente e corredata dalle attestazioni degli amministratori e dei funzionari responsabili. Alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per far fronte al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio si provvede mediante un piano della durata massima di cinque anni finanziari, compreso quello in corso. L'importo del fabbisogno finanziario, del quale deve essere assicurata la copertura, deve essere ripartito, nel periodo previsto dal piano, in quote uguali, salvo che le condizioni dell'ente consentano di stabilire in misura maggiore quelle relative all'esercizio in corso e a quelli immediatamente successivi.

5. L'ente è tenuto a convenire con i creditori, con atti formali, il piano di rateizzazione, che deve trovare corrispondenza con quello approvato dal consiglio. L'ente è tenuto ogni anno a stanziare in bilancio i relativi importi. A garanzia dei creditori i contributi erariali ordinari e perequativi hanno vincolo di destinazione per il corrispondente valore annuo e non possono essere distolti per altro titolo.

6. La richiesta del comune, dell'amministrazione provinciale e della comunità montana per convenire con i creditori la rateizzazione comporta la sospensione della procedura esecutiva eventualmente intrapresa, per il periodo di non meno di tre e non più di sei mesi, sospensione che deve essere disposta dal giudice competente adito.

7. Le morosità pregresse al 31 dicembre 1988 con gli istituti previdenziali di cui all'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, restano disciplinate da quanto con tale articolo stabilito.

8. Alle esposizioni debitorie degli enti di cui al comma 1, relative alle maggiori spese occorrenti per le indennità di espropriazione per cause di pubblica utilità, gli stessi enti provvedono con i fondi di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, e, per quanto dalla stessa non coperto, mediante l'assunzione di mutui con ammortamento a carico dei loro bilanci, entro i limiti di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

9. Agli enti che adottano il piano pluriennale di risanamento di cui al comma 4, è consentito, fino all'avvenuta estinzione delle passività comprese nel piano:

a) assumere nuovo personale nei limiti del 20 per cento di quello cessato dal servizio in ciascun anno di durata del piano;

b) (soppressa)».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 25 del citato D.L. n. 66/1989 si veda la precedente nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 21 del citato D.L. n. 8/1993 si veda la precedente nota all'art. 1.

— La legge 8 giugno 1990, n. 142 reca: «Ordinamento delle autonomie locali».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 39, comma 2, della legge n. 142/1990, è il seguente: «2. Nella ipotesi di cui alla lettera *c)* del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2399 del codice civile è il seguente:

«Art. 2399 *(Cause d'ineleggibilità e di decadenza)*. — Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza dall'ufficio di sindaco».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 21 del citato D.L. n. 8/1993 si veda la precedente nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 25 del citato D.L. n. 66/1989 si veda la precedente nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 12-*bis*, comma 4, del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80 (Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991), è il seguente: «4. I termini di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze passate in giudicato;

b) copertura di disavanzi di enti, aziende ed organismi dipendenti dal comune o dalla provincia, a seconda dell'ente interessato;

c) procedure espropriate o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

d) fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori o dipendenti dell'ente».

— Il testo dell'art. 2934 del codice civile è il seguente:

«Art. 2934 *(Estinzione dei diritti)*. — Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge».

— Il testo dell'art. 23 del D.L. n. 66/1989, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è il seguente:

«Art. 23 *(Divieto di effettuare spese e responsabilità nell'esecuzione)*. — 1. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane che presentino, nell'ultimo conto consuntivo deliberato, disavanzo di amministrazione, ovvero indichino debiti fuori bilancio, per i quali non siano stati già adottati i provvedimenti previsti nell'art. 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

2. Le deliberazioni assunte in violazione della norma di cui al comma 1 sono nulle.

3. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati. Per quanto concerne le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento agli stessi regolamenti, al capitolo di bilancio ed all'impegno. Per i lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza.

4. Ne caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni».

Note all'art. 8:

— Il comma 4-*bis* dell'art. 12 del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rappporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie), aggiunge i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* (di seguito riportati) all'art. 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, recante concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio:

«1-*bis*. I maggiori oneri ammissibili a mutuo, ai sensi del comma 1, sono quelli consentiti a provvedimenti adottati in conformità alla disciplina urbanistica. Tali maggiori oneri debbono derivare:

a) da stime definitive e non impugnate, della commissione provinciale espropriazioni;

b) da transazioni giudiziali o extra giudiziali intervenute tra l'ente locale e i soggetti espropriati;

c) da sentenze passate in giudicato o esecutive, con le quali vengono stabilite le indennità, i risarcimenti od ogni altra somma dovuta agli espropriati e maturata al 31 dicembre 1987 per interessi, rivalutazione monetaria, risarcimento danni o altro;

d) da indennità stabilite da consulenti tecnici d'ufficio prima del 31 dicembre 1987 ed accettate dall'ente espropriante e dai soggetti espropriati anche successivamente;

e) da accordi o da transazioni intervenute prima del 31 dicembre 1987;

f) da conguagli dovuti in applicazione della legge 29 luglio 1980, n. 385.

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si intendono estese alle amministrazioni provinciali.

1-*quater*. Per i maggiori oneri maturati a tutto il 31 dicembre 1989 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144».

— La legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, è la legge sui lavori pubblici.

— Il R.D. 25 maggio 1895, n. 350, reca: «Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici».

— Il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, reca: «Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente: 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 21, comma 3, del citato D.L. n. 8/1993 si veda la precedente nota all'art. 1.

Note all'art. 11:

— La legge 29 ottobre 1984, n. 720, reca: «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici».

— Il D.P.C.M. 2 luglio 1990 reca: «Modifiche alla tabella *A* annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici».

Note all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 25, comma 13, del citato D.L. n. 66/1989 si veda la precedente nota all'art. 1.

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 23 del già citato D.L. n. 66/1989 è il seguente: «3. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsioni e, da comunicare ai terzi interessati. Per quanto concerne le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento agli stessi regolamenti, al capitolo di bilancio ed all'impegno. Per i lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza.

4. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni».

Note all'art. 14:

— L'art. 39 della già citata legge n. 142/1990, come modificato dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) e dal decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito

nella legge 23 aprile 1993, n. 120 (Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993) è il seguente:

«Art. 39 *(Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali)*. — 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato a normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) dimissioni, impedimento, permanenze, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera *c)* del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera *b)* del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. *(Abrogato)*».

— Per il testo del comma 5 dell'art. 25 del citato D.L. n. 66/1989 si veda la precedente nota all'art. 1.

— La circolare F.L. del Ministero dell'interno n. 22/1989 del 27 giugno 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 1989 - serie generale) reca: «Provvedimenti per la finanza locale per il 1989».

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93.

Problemi applicativi del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e del regolamento concernente le modalità applicative del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378.

A tutte le amministrazioni provinciali e comunali
A tutte le comunità montane
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Ai prefetti della Repubblica

e, per conoscenza,

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali
Al Ministero per gli affari regionali ed i problemi istituzionali
Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero dell'interno
Alla Corte dei conti - Sezione enti locali
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B. - Ragioneria generale dello Stato - I.G.E.S.P.A.
Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale
Al Ministero del bilancio e della programmazione economica
Alla Cassa depositi e prestiti
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta
Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione
Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno
All'ANCI
All'UPI
All'UNCEM
All'istituto nazionale di statistica

1. Premessa.

L'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, prendendo atto del diffuso fenomeno della grave crisi finanziaria dei comuni, già indagato da questo Ministero, ha inserito nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali l'istituto del dissesto, mirante a liberare gli enti dal peso dell'indebitamento pregresso e ad assicurare condizioni di riequilibrio nella gestione.

Sulla base dell'esperienza acquisita in tre anni di applicazione della norma, l'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ha modificato la normativa, rendendone l'applicazione più veloce ed incisiva. Tuttavia, è da considerare che le innovazioni introdotte hanno avuta la prima applicazione nell'ordinamento dall'entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 1992, n. 233, decaduto per mancata conversione, così come i successivi reiterati fino al decreto-legge n. 8 del 1993. Gli effetti relativi sono tuttavia stati salvati dall'articolo 1, comma 2, della legge di conversione n. 68 del 1993.

Successivamente è stato emanato il relativo regolamento con decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 24 agosto 1993, in esecuzione dell'articolo 21, comma 7, del decreto-legge n. 8 del 1993.

Si ritiene perciò utile dare illustrazioni e chiarimenti agli enti, ai commissari ed agli operatori del settore con la presente circolare.

2. Lo stato di dissesto.

L'articolo 1 del D.P.R., applicando le norme di legge in vigore, precisa quali sono gli elementi identificativi del dissesto, individuandoli nella condizione di non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili (quali definiti con decreto ministeriale 28 maggio 1993, n. 5184/E3), ovvero nella sussistenza di crediti liquidi ed esigibili non fronteggiabili, ovvero ancora nel caso in cui non siano stati estinti i debiti rateizzati a norma dell'articolo 24 del decreto-legge n. 66 del 1989.

Trattasi quindi di uno stato di fatto inequivocabile, che non ammette valutazioni discrezionali. La deliberazione del dissesto è obbligatoria e non è consentita la revoca dell'atto.

L'articolo 2 del D.P.R. precisa che la deliberazione di dissesto non ha bisogno di atti precedenti o presupposti, il che impedisce che siano assunte deliberazioni di meri intenti.

Una precisa norma di legge, che il Consiglio di Stato ha particolarmente richiamato nell'esprimere il parere di competenza in merito al citato D.P.R., impedisce che si possa dichiarare il dissesto in presenza di bilancio deliberato, ed il comma 2 indica che ciò va riferito al bilancio che ha superato il controllo regionale, precisando le diverse fattispecie. Nei casi di bilancio rinviato per osservazioni, quali che siano, il Consiglio dell'ente può valutare nel riesame se ricorrano condizioni di dissesto e deliberarlo, annullando la deliberazione di bilancio già assunta.

Gli altri commi dell'articolo 2 specificano l'iter della deliberazione, e soprattutto chiariscono che la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale deve avvenire a cura di questo Ministero.

Il Comitato regionale di controllo, secondo l'articolo 3 del D.P.R., ha titolo di chiedere chiarimenti all'ente ed all'organo di revisione se venga a conoscenza di condizioni di dissesto non rese pubbliche; disciplina la procedura sostitutiva ed indica le conseguenze dell'inadempienza.

3. Nomina dell'organo straordinario di liquidazione.

Il prefetto della provincia, ricevuta copia della deliberazione di dissesto, propone a questo Ministero con la massima sollecitudine, e senza bisogno di richiesta, il nominativo o i nominativi delle persone prescelte per l'organo straordinario di liquidazione. Ricevuta la comunicazione dell'avvenuta nomina, il prefetto la notifica senza indugio, in modo che l'organo straordinario di liquidazione possa insediarsi al più presto.

L'articolo 4 del D.P.R. regolamenta le condizioni di incompatibilità e le altre modalità per la nomina ed il funzionamento dell'organo straordinario.

4. Insediamento dell'organo straordinario di liquidazione.

I commissari provvedono, non appena ricevuta la notifica della nomina, ad insediarsi presso l'ente.

Dell'insediamento va data comunicazione per iscritto al sindaco del comune, affinchè metta a disposizione una sede idonea, dia disposizioni per garantire l'accesso a tutti gli atti dell'ente e assicuri la collaborazione del personale comunale per le esigenze della liquidazione. Parimenti va data comunicazione alla Prefettura competente per assicurare la regolarita' dell'avvenuto insediamento, nonche' al comitato regionale di controllo, al revisore dei conti o al collegio dei revisori ed al tesoriere dell'ente.

Per quanto attiene al commissario unico, previsto nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, qualora lo stesso presenti le dimissioni prima dell'insediamento, il termine di tre mesi previsti dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 1993, per la presentazione del piano di estinzione, inizia a decorrere dalla data della nomina del sostituto. Diversamente, se lo stesso si è insediato, il termine di tre mesi resta interrotto alla data di presentazione delle dimissioni e ricomincia a decorrere dalla nomina del sostituto.

Le dimissioni volontarie debbono essere preventivamente accolte prima di diventare operative, stante l'esigenza di assicurare la massima celerità nella definizione della liquidazione straordinaria. L'abbandono ingiustificato dell'ufficio è punibile ai sensi delle disposizioni che si applicano ai pubblici ufficiali.

Le dimissioni sono dovute nei casi di incompatibilità sopravvenute.

I casi di incompatibilità sono quelli indicati dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di attuazione. Si rammenta che chi è stato nominato commissario straordinario per la liquidazione non può essere nominato commissario ad acta o commissario prefettizio presso lo stesso ente.

Per i membri della commissione straordinaria di liquidazione che debbono essere sostituiti prima dell'insediamento della stessa, il termine di

tre mesi comincia a decorrere da quando, con la sostituzione di uno o due di loro, il collegio è completo e quindi può regolarmente insediarsi. Se la sostituzione si rende necessaria dopo l'insedimento della commissione, essendo la stessa un organo perfetto e non potendosi di conseguenza procedere alla discussione degli atti se non in presenza di tutti i membri, il termine viene interrotto e ricomincia a decorrere dal momento in cui l'organo ritorna completo.

Le disposizioni già dettate per le dimissioni volontarie dell'organo individuale, si applicano anche alla commissione straordinaria di liquidazione.

Qualora nel termine di tre mesi non sia stato possibile redigere il piano di estinzione, il commissario liquidatore o il presidente della commissione debbono richiedere la proroga del termine, accordabile una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi. La richiesta va inoltrata al Ministero dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, Direzione centrale per la finanza locale, Ufficio risanamento enti dissestati e comunicata per conoscenza alla Prefettura.

In sede di prima applicazione, i termini per gli organi della liquidazione nominati anteriormente al D.P.R. iniziano a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso D.P.R.

5. Attività dell'organo straordinario della liquidazione.

Il commissario o la commissione assumono le loro decisioni con atti deliberativi aventi numerazione unica e separata da quelli degli organi dell'ente. Alle deliberazioni della commissione debbono prendere parte tutti i commissari facenti parte dell'organo; le decisioni, qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, sono assunte a maggioranza. E' vietata la partecipazione di estranei alla formazione dell'atto deliberativo, e non sono necessari i pareri e le attestazioni previste dagli articoli 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

L'unica deliberazione dell'organo straordinario della liquidazione soggetta all'esame del Comitato di controllo sugli atti degli enti locali è quella finale di approvazione del rendiconto della gestione, con la quale cessa l'attività dell'organo di liquidazione. Tutte le altre sono soggette alla sola pubblicazione all'albo pretorio dell'ente, secondo le norme vigenti in materia, e sono "ope legis" dichiarate immediatamente esecutive.

I rapporti con il personale dell'ente sono di collaborazione, ferma restando l'estraneità di detto personale, compreso il segretario comunale, alle funzioni proprie dell'organo di liquidazione.

Nel caso di problemi che richiedano per la loro soluzione l'intervento di esperti dotati di specifiche professionalità o che si presentino di particolare complessità, l'organo straordinario della liquidazione può richiedere al Ministero dell'interno l'autorizzazione ad avvalersi di consulenti esterni. I consulenti debbono essere privati professionisti iscritti nei relativi albi professionali o funzionari dello Stato o di enti locali

particolarmente esperti nella materia per la soluzione dei problemi della quale si chiede la nomina. Non possono in ogni caso essere nominati consulenti i dipendenti dell'ente locale presso il quale opera l'organo di liquidazione.

La richiesta del commissario o del presidente della commissione deve indicare le generalità della persona da nominare, la qualifica professionale della stessa ed un preventivo della spesa da sostenersi per la consulenza. L'organo straordinario di liquidazione può avvalersi dei consulenti esterni solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Ministero dell'interno.

Si invita a richiedere l'ausilio di consulenti solo nei casi di effettiva necessità e non per lo svolgimento di compiti che sono propri della commissione o del commissario.

6. Istituzione del servizio di cassa della liquidazione.

L'organo straordinario della liquidazione, una volta insediatosi, provvede ad istituire un servizio di tesoreria della liquidazione, aprendo un conto bancario intestato a se stesso. A tal fine prende contatti prioritariamente con l'istituto bancario che gestisce il servizio di tesoreria dell'ente e, solo nel caso che questi sia un privato, con un altro istituto di credito.

Il commissario o il presidente della commissione di liquidazione sottoscrivono un'apposita convenzione o un atto integrativo di quella esistente tra tesoriere ed ente per il servizio di tesoreria della liquidazione. Ai sensi dell'articolo 61, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni, deve essere pattuito con il tesoriere un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate e delle spese.

Tale compenso deve tener conto, qualora si tratti dello stesso tesoriere dell'ente, del fatto che molte operazioni sono le stesse che il tesoriere avrebbe dovuto gestire per l'ente e che quindi sono da ricomprendersi nel compenso gia' dovuto dall'ente locale.

Trovano applicazione alla gestione della liquidazione le norme sul sistema di tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, con le modalita' indicate dal decreto Ministro del Tesoro 22 novembre 1985 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1985, n. 284), successivamente integrato con i decreti ministeriali 27 dicembre 1985, 19 febbraio 1986, 30 maggio 1986. Di conseguenza l'organo della liquidazione, se il comune presso cui è nominato è superiore ai 5.000 abitanti, deve assicurarsi che l'istituto di credito che funge da tesoriere della liquidazione ottemperi alle disposizioni di cui alla legge sopra citata, restando a carico di quest'ultimo le modalità operative del rapporto con la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio.

Per la determinazione della popolazione residente si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 8 del 1993, secondo la quale si fa riferimento alla popolazione del penultimo anno precedente l'ipotesi, pubblicata dall'ISTAT e riferita alla data del 31 dicembre.

7. <u>Acquisizione del fondo di cassa iniziale</u>.

Il commissario o la commissione devono acquisire il fondo di cassa iniziale della liquidazione, che costituisce la base per la formazione della massa attiva e per l'effettuazione delle spese richieste dal procedimento.

Il fondo cassa della liquidazione è formato inizialmente dal fondo cassa dell'ente disponibile presso il tesoriere comunale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale il comune ha adottato l'ipotesi di bilancio riequilibrato, quale risulta dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura approvato dall'ente.

Il tesoriere dell'ente versa all'istituto bancario che provvede al servizio di cassa della liquidazione o accredita sull'apposito conto, se tiene il servizio di cassa della liquidazione, tutte le riscossioni eventualmente eseguite in conto dei residui, salvo diversa disposizione dell'organo straordinario di liquidazione.

Per definizione il fondo di cassa non può assumere valori negativi, in quanto lo stesso è costituito dal numerario giacente presso la tesoreria comunale, ma al limite assumere il valore zero. Lo stesso dicasi nel caso in cui vi siano stati pignoramenti presso il tesoriere comunale non coperti da mandato da parte dell'ente, che in tanto sono stati possibili in quanto vi era del denaro disponibile.

In relazione al fatto che l'insediamento dell'organo della liquidazione può avvenire in un tempo successivo al 31 dicembre dell'anno precedente all'ipotesi di bilancio, si puo' verificare una situazione in cui l'ente abbia effettuato riscossioni e pagamenti in conto residui degli esercizi precedenti all'ipotesi di bilancio, alterando così il fondo cassa effettivo della liquidazione.

Sono tre i momenti che il commissario o la commissione devono tenere presenti nel determinare il fondo cassa della liquidazione:

1) l'organo di liquidazione deve fotografare la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente all'ipotesi di bilancio e richiedere all'ente l'accreditamento, sul conto speciale della liquidazione, del fondo di cassa risultante dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura. L'ente è tenuto ad accreditare la relativa somma, anche eventualmente in più rate se è impossibilitato a farlo in un'unica soluzione, purchè questo non costituisca un danno allo svolgimento dell'attività dell'organo di liquidazione;

2) l'organo di liquidazione, depositato il fondo iniziale di cassa, fatto l'elenco dei residui attivi degli esercizi di sua competenza, deve richiedere all'ente di conoscere le riscossioni effettuate a tale titolo sino alla data dell'insediamento e conseguentemente il versamento delle somme riscosse in conto residui attivi sul conto della liquidazione, in quanto somme appartenenti alla massa attiva;

3) l'organo della liquidazione non deve, nella fase iniziale, rimborsare all'ente le somme eventualmente pagate in conto residui passivi prima dell'insediamento, fatto salvo il caso che l'ente presenti una situazione di

cassa tale da non poter corrispondere all'organo straordinario della liquidazione la cassa spettantegli. In tal caso l'organo straordinario effettuerà una compensazione delle somme già pagate dall'ente in conto residui passivi sino alla concorrenza della cassa da acquisire (fondo cassa al 31 dicembre con l'aggiunta delle riscossioni in conto residui attivi). La compensazione deve essere limitata, come specificato dal comma 2, lettera a), dell'articolo 6 del D.P.R. attuativo, ai soli residui passivi pagati prima della deliberazione che dichiara il dissesto o alla data del 21 marzo 1992 per i dissesti precedenti tale data, con esclusione quindi degli eventuali pagamenti anticipati di debiti fuori bilancio e dei residui passivi successivamente al termine suddetto. La compensazione deve altresì tenere conto dell'ordine cronologico con il quale sono stati effettuati i pagamenti.

L'organo deve in ogni caso valutare la legittimita' della spesa sotto il profilo dell'esistenza e regolarità del residuo passivo.

Si consideri che a decorrere dall'emanazione del decreto-legge 17 marzo 1992, n. 233, decaduto per mancata conversione, e per effetto dei successivi decreti reiterati fino al decreto-legge n. 8 del 1993, la gestione dei residui è sottratta alla competenza degli organi istituzionali dell'ente, che dovevano limitarsi a gestire, conformemente alle disposizioni del decreto ministeriale 19 marzo 1990, un'ipotesi di bilancio in termini di pura competenza.

I residui passivi pagati dall'ente per i quali non è stata effettuata la compensazione con il fondo di cassa sono disciplinati come segue: quelli pagati anteriormente alla data della delibera che dichiara il dissesto o alla data del 21 marzo 1992, per i dissesti dichiarati prima di tale data, sono inseriti nella massa passiva come credito del comune ed assistiti da diritto di prelazione qualora si debba provvedere al pagamento proporzionale dei debiti ammessi alla liquidazione; per quelli pagati successivamente, l'eventuale parte eccedente la liquidazione commissariale resta a carico dell'ente, fatta salva la possibilità di porli a carico di chi ne avesse disposto illegittimamente il pagamento anticipato.

Nella situazione in cui il fondo iniziale di cassa sia zero o prossimo ad un valore zero, o ancora l'ente presenti al momento dell'insediamento dell'organo della liquidazione una situazione di cassa inadeguata, in quanto la stessa non sia sufficente a far fronte al pagamento delle spese obbligatorie e di conseguenza non sia possibile istituire un fondo per le prime spese della liquidazione, l'articolo 11 del Regolamento attuativo dell'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, prevede che l'organo straordinario puo' richiedere al proprio cassiere un'anticipazione sino ad un massimo di lire 5.000.000, per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, e di lire 10.000.000 per gli altri enti.

L'eventualità di ricorrere all'anticipazione non dovrebbe essere frequente, in quanto il fondo di cassa iniziale va integrato con le riscossioni già eventualmente effettuate dall'ente in conto residui attivi. In ogni caso la commissione o il commissario devono provvedere ad attivare con urgenza le riscossioni e le altre operazioni per la formazione della massa attiva.

L'accredito materiale del fondo cassa dell'ente al conto bancario della liquidazione avviene con le modalita' stabilite dalla legge per i pagamenti degli enti locali ed in particolare con l'emissione di un mandato di pagamento da imputare su un capitolo da istituirsi alla sez. IX, del Titolo I della spesa, con la dicitura "Versamento fondo di cassa della liquidazione straordinaria" (cat. econ. "Somme non attribuibili"). Il mandato deve essere riferito alla sola cassa.

Qualora l'ente non provveda, il commissario o la commissione, previa diffida, devono chiedere al Comitato regionale di controllo, che provvede con urgenza, di nominare un commissario ad acta per l'emissione del mandato.

8. Provvedimenti per l'accertamento e la riscossione dei residui attivi.

L'organo della liquidazione deve attivare tutti i provvedimenti necessari all'accertamento ed alla riscossione dei residui attivi. Tra questi assumono importanza le entrate tributarie e quelle patrimoniali dell'ente, relative ad esercizi pregressi.

A tal fine l'organo della liquidazione è autorizzato, con proprio atto deliberativo, ad approvare i ruoli degli esercizi pregressi.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 è stato istituito il Servizio centrale di riscossione dei tributi dello Stato e di altri enti pubblici, il quale provvede alla riscossione delle entrate mediante l'affidamento del servizio ad un concessionario che opera in singoli ambiti territoriali.

L'organo straordinario della liquidazione deve dare pronta comunicazione al concessionario competente alla riscossione affinchè provveda al versamento presso il conto bancario della liquidazione delle somme che riscuoterà per tributi ed altre entrate patrimoniali relative agli esercizi per i quali è competente. Ai concessionari è dovuto, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 43 del 1988, un compenso differenziato per ambito territoriale ed a seconda che si tratti di riscossioni dirette, tramite ruolo, o riscossioni coattive, nonchè sulla base dell'importo della partita riscossa.

Per le entrate riscuotibili mediante versamenti su conto corrente postale l'organo della liquidazione si avvarrà del conto corrente dell'ente, avendo cura che sia indicata la causale precisa dei versamenti stessi.

A tal fine l'ente è tenuto nel minor tempo possibile a girare le entrate di competenza della liquidazione sul conto della stessa; ugualmente dovrà comportarsi per il caso di versamenti erroneamente fatti alla tesoreria comunale. E' opportuno in ogni caso dare avviso al pubblico dell'apertura di un conto bancario della liquidazione diverso da quello dell'ente.

I ruoli dei tributi devono essere resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente per territorio, a cui vanno trasmessi a cura di chi approva il ruolo stesso.

Gli articoli 68 e 69 del D.P.R. n. 43 del 1988 disciplinano la riscossione coattiva dei tributi locali e quella volontaria a richiesta dell'ente, per il resto deve farsi riferimento alla disciplina legislativa dei singoli tributi.

Si richiamano le disposizioni ancora vigenti per i tributi degli enti locali contenute nel Testo unico per la finanza locale del 14 settembre 1931, n. 1175, ed in particolare quelle sulla pubblicazione dei ruoli e sul numero di rate per la riscossione degli stessi.

9. Individuazione ed alienazione del patrimonio disponibile.

L'organo della liquidazione provvede all'alienazione dei beni mobili e degli immobili per il finanziamento della massa passiva.

Possono essere alienati solo i beni mobili non strettamente indispensabili per l'esercizio delle funzioni e dei servizi dell'ente ed i beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile.

Sono di conseguenza esclusi i beni del demanio e quelli del patrimonio indisponibile, come definiti rispettivamente dagli articoli 824 e 826 del codice civile.

I beni sono individuabili tramite le scritture patrimoniali degli enti, gli inventari, le visure catastali ed ogni altra risultanza scritta o fattuale.

Prima di procedere all'alienazione dei beni stessi, l'organo straordinario della liquidazione deve attendere l'approvazione ministeriale del piano di estinzione.

Ai fini dell'accertamento dell'entrata da inserire nella massa attiva, il commissario o la commissione chiedono al tecnico comunale, o in mancanza di questo, ad un tecnico privato, la stima del valore del bene al prezzo di mercato. L'organo straordinario della liquidazione iscrive come accertamento nella massa attiva un valore non inferiore all'80 per cento della stima effettuata, al fine di assicurare che non vi siano scompensi eccessivi nel caso che la vendita dei beni non dia i risultati preventivati. Si richiama l'attenzione sul fatto che la stima deve avvenire tenendo conto delle effettive possibilità offerte dal mercato, escludendo dalla vendita quei beni che per situazioni obiettive degli stessi, stato di degrado o collocazione territoriale svantaggiosa, non hanno possibilità di trovare acquirenti.

Ugualmente non è possibile effettuare la vendita di beni immobili se l'ente non ha acquisito la proprietà del terreno sul quale gli stessi sono stati edificati.

Si rammenta la disposizione dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, che ha consentito, anche per le finalità di cui agli articoli 24 e 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, l'alienazione del patrimonio disponibile nonchè del patrimonio di edilizia residenziale di proprietà degli enti. Nelle

more del perfezionamento delle operazioni di vendita è stato altresì consentito ricorrere al finanziamento presso istituti di credito o utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, ai sensi del comma 2, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 310 del 1990 come modificato con l'articolo 7 del decreto-legge n. 8 del 1993. Stante la delicatezza della materia, si rinvia alle raccomandazioni contenute in proposito nella circolare Ministero dell'interno 15 maggio 1991, n. 19/91, § 5.

L'organo della liquidazione ha le più ampie facoltà nel decidere il sistema di vendita del bene, tenuto conto della necessità di realizzarne a tempi brevi il corrispettivo, fermo restando il rispetto delle procedure di legge che regolano la materia.

Gli articoli 87, comma 1, e 140 del T.U.L.C.P. approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n, 383, non abrogati dall'articolo 64 della legge 8 giugno 1990, n. 142, stabiliscono che i contratti dei comuni e delle province riguardanti alienazioni, locazioni, ecc. devono di regola essere preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

Si applicano di conseguenza le norme contenute nelle "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e quelle del Regolamento di attuazione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, nonchè, per quanto non modificate, quelle della legge 24 dicembre 1908, n. 703. Le forme che i contratti dello Stato possono assumere per la vendita dei beni sono prioritariamente quelle del pubblico incanto, sulla base del valore di stima, e della licitazione privata, con le modalità degli articoli 63 e seguenti del Regolamento n. 2440 del 1923. La trattativa privata ha luogo, ai sensi degli articoli 41 e 92 del suddetto regolamento, quando, dopo aver interpellato (se cio' sia ritenuto conveniente) più persone e ditte, si tratta con una di esse a seguito di incanti o licitazioni private andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte o, ancora, nel caso in cui fosse obiettivamente dimostrabile che non vi siano altri acquirenti interessati all'acquisto oltre a quello prescelto.

10. Quantificazione del contributo erariale massimo accordabile.

In via preliminare occorre sottolineare che l'articolo 21 della legge n. 68 del 1993, al comma 3, nel disciplinare l'individuazione dell'attivo della liquidazione, stabilisce che lo Stato concorre alla formazione della massa attiva quando, e solo se, non vi siano sufficienti risorse dell'ente.

Il contributo erariale è attribuito con le risorse derivanti da un mutuo che sarà assunto dall'organo straordinario della liquidazione in unica soluzione e finanziato con il fondo per lo sviluppo degli investimenti.

L'importo massimo mutuabile si determina sommando alle disponibilità dell'ente rimaste accantonate sul fondo per lo sviluppo degli investimenti al 31 dicembre dell'anno precedente all'ipotesi di bilancio, un contributo fino a 5 volte la quota capitaria stabilita per gli enti dissestati nell'anno dell'ipotesi di bilancio, con riferimento alla popolazione del penultimo anno

precedente quello dell'ipotesi, così come disposto dall'articolo 47 del decreto legislativo 3 dicembre 1992, n. 504.

Per gli enti che hanno dichiarato il dissesto prima del 21 marzo 1992, data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 1992, n. 233, che ha introdotto la nuova disciplina dell'estinzione del fabbisogno pregresso, il contributo erariale si determina considerando come disponibilità accantonate le somme a disposizione dell'ente sul plafond per gli investimenti al 31 dicembre 1991 (in quanto non utilizzate per gli investimenti), aggiungendovi un contributo fino a 5 volte la quota capitaria stabilita per gli enti dissestati nell'anno 1992, calcolata con le modalità di cui sopra.

Si ribadisce che il concorso erariale alla massa attiva è del tutto eventuale, e si attiva solo quando e nella misura in cui le risorse dell'ente risultino insufficienti.

11. I debiti fuori bilancio.

11.1 Definizione di debito fuori bilancio.

Debito fuori bilancio è un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme gius-contabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali.

11.2 I requisiti generali del debito.

I requisiti di carattere generale che il debito deve avere per essere riconosciuto sono i seguenti: quelli della certezza, cioè che esista effettivamente una obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente; quello della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico; quello della esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione.

11.3 I debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto-legge n. 66 del 1989.

L'organo straordinario della liquidazione deve richiedere all'ente l'elenco di tutti i debiti fuori bilancio maturati sino al 31 dicembre dell'anno precedente all'ipotesi di bilancio, prima di procedere a verificarne l'ammissimibilità o meno al piano di estinzione.

Successivamente provvede alla loro distinzione ed alla loro messa in evidenza per tipologie differenti, a seconda del regime giuridico a cui gli stessi soggiacciono.

Una prima tipologia riguarda i debiti riconosciuti dall'ente ai sensi dell'articolo 24 e/o 25 del decreto-legge n. 66 del 1989. Si tratta di debiti fuori bilancio maturati alla data del 12 giugno 1990 e riconosciuti dall'ente entro il 15 luglio 1991. Per tali debiti l'organo della liquidazione deve acquisire idonea documentazione attestante tutti i requisiti di riconoscibilità ed in particolare le schede predisposte da questo Ministero, che debbono essere state compilate a firma del Sindaco o Presidente della provincia, del responsabile dell'ufficio competente per il servizio, del ragioniere e del segretario comunale. Qualora le attestazioni già predisposte risultino carenti o siano mancanti, deve richiederne l'integrazione o la compilazione ai soggetti sopra indicati attualmente in servizio nell'ente, che provvederanno ad attestare sulla base della documentazione rinvenuta negli uffici o in mancanza sulla base delle attestazioni di coloro che dovevano provvedervi ai sensi della citata normativa. Deve altresì richiedere gli atti deliberativi con i quali l'ente ha provveduto al riconoscimento.

L'adempimento è da considerare obbligatorio e la relativa omissione dà luogo alla responsabilità personale di chi è tenuto alla firma delle schede.

Qualora risultino debiti che presentavano tutti i requisiti per essere riconosciuti e per i quali l'ente non ha provveduto nei termini al riconoscimento, gli stessi vanno esclusi dal piano di estinzione, e va effettuata la segnalazione al Procuratore della Corte dei conti per l'accertamento delle eventuali responsabilità in merito al danno prodotto all'ente dall'omissione del riconoscimento.

Per i debiti fuori bilancio espressamente non riconosciuti dall'ente con proprio atto deliberativo, il commissario o la commissione devono limitarsi a darne comunicazione ai creditori.

11.4 Debiti fuori bilancio maturati in data successiva al 12 giugno 1990.

Per i debiti fuori bilancio sorti in data successiva al 12 giugno 1990 si applica l'articolo 23 del decreto-legge n. 66 del 1989, richiamato esplicitamente dall'articolo 12 bis, comma 3, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, come convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 80.

L'articolo 23 dispone che l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita solo se sussiste la deliberazione autorizzativa della spesa e se l'impegno contabile è stato registrato sul competente capitolo di bilancio dandone comunicazione ai terzi interessati. L'acquisizione di beni e servizi in violazione delle suddette procedure determina la non imputabilità all'ente del rapporto obbligatorio e di conseguenza la spesa va posta a carico di coloro che hanno consentito la fornitura del bene o del servizio.

Fanno eccezione i debiti fuori bilancio previsti dall'articolo 12 bis, comma 4, della legge n. 80 del 1991.

11.5 I debiti di cui al comma 4, dell'articolo 12 bis, del decreto-legge n. 6 del 1991.

La norma prevede quattro tipologie di debiti fuori bilancio, di cui l'ultima ha carattere residuale. Essa ricomprende nella sua generalità anche le altre categorie, che debbono intendersi come una specificazione del principio che, scaduti i termini di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 66 del 1989 e successive modifiche, solo i debiti fuori bilancio per i quali non vi è responsabilità di un soggetto sono imputabili all'ente e quindi sanabili.

Nei debiti fuori bilancio per fatto non imputabile alla volontà di un soggetto rientrano quelle obbligazioni dovute a cause di forza maggiore non previdibili, come i debiti fuori bilancio sorti per effetto di puri fatti (produttori di danno e quindi del debito di risarcimento), ricostruzioni di carriera, revisioni di prezzi (nei limiti consentiti dall'ordinamento) o di condizioni contrattuali, i debiti derivanti da contratti di durata, da partecipazione a consorzi o a gestione di servizi, nei quali la quantificazione del debito o di parte di esso avviene a consuntivo.

Tali debiti sono ammissibili al piano di estinzione se maturati in data successiva al 12 giugno 1990, ma entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio, con l'osservanza delle condizioni e procedure previste dal comma 2, dell'articolo 24, del decreto-legge n. 66 del 1989.

Per i debiti sorti in vigenza dell'esercizio finanziario a cui si riferisce l'ipotesi di bilancio ed appartenenti alle tipologie di cui al comma 4, articolo 12 bis, del decreto-legge n. 6 del 1991, l'ente deve provvedere prioritariamente con risorse proprie o con l'attivazione della procedura di cui all'articolo 1 bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 convertito dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. Solo qualora l'ente dia dimostrazione di non poter provvedere ai sensi della citata normativa, l'organo della liquidazione può prevederne, essendo in corso la procedura di dissesto, l'ammissione con riserva alla massa passiva.

Si ribadisce che qualora trattasi di debiti precedenti al 12 giugno 1990 e non riconosciuti dall'ente entro il 15 luglio 1991 gli stessi vanno esclusi dalla massa passiva, con le consueguenze indicate al punto 11.3 della presente circolare.

12. <u>Tipologie di debiti fuori bilancio</u>.

12.1 Debiti fuori bilancio relativi ad espropri.

La legge 27 ottobre 1988, n. 458, come modificata dall'articolo 12, comma 4 bis, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 convertito dalla legge 28 febbraio 1980, n. 38 ha autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti a concedere mutui, con ammortamento a carico dello Stato, destinati al finanziamento dei maggiori oneri di esproprio maturati alla data del 31 dicembre 1987, per l'acquisizione di aree destinate ad interventi di pubblica utilità da parte dei comuni e delle province.

Veniva altresì prevista la possibilità di ricorrere, per la parte non coperta dalla Cassa depositi e prestiti, a mutui a carico dell'ente, ai sensi del comma 8, dell'articolo 24 del decreto-legge n. 66 del 1989.

Con l'articolo 6 del decreto-legge 6 del 1991 il termine è stato spostato a quello dell'entrata in vigore della norma, cioè al 15 marzo 1991. Infine l'articolo 6 del decreto-legge n. 8 del 1993, ha stabilito la possibilità di finanziamento degli oneri per espropri maturati sino alla data di entrata in vigore della disposizione.

La norma, come modificata in sede di conversione dalla legge n. 68 del 1993, ha previsto la possibilità di finanziare, oltre i maggiori oneri di esproprio per opere pubbliche o di interesse pubblico, rideterminati ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 come sostituito dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e ai sensi dell'articolo 5 bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, anche quelli derivanti da sentenze passate in giudicato o accordi bonari su determinazione dell'ufficio tecnico erariale, nonchè le maggiori somme dovute a titolo di risarcimento per accessione invertita, occupazione senza titolo, interessi legali e svalutazione monetaria. Tali disposizioni sono da tener presente ai fini dell'individuazione dell'ammontare dei debiti fuori bilancio per espropri da ammettere alla liquidazione. In particolare si può fare riferimento alla circolare 4 aprile 1990, n. 1174 della Cassa depositi e prestiti, come integrata dalla circolare 27 aprile 1993, n. 1190, ai fini della documentazione necessaria a comprovare il debito.

Le disposizioni sopra indicate necessitano di essere coordinate con il riconoscimento dei debiti previsto dagli articoli 24 e 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 ed in particolare con la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 12 bis, della legge n. 80 del 1991, per quanto attiene alla eventualità di una sovrapposizione tra i diversi canali di finanziamento.

L'inserimento di debiti fuori bilancio per oneri espropriativi nella massa passiva esclude le altre forme di finanziamento ed il fatto deve risultare da apposita attestazione dell'ente, in quanto non è ammissibile un duplice finanziamento per lo stesso oggetto. Qualora l'ente ottenga un finanziamento da un istituto di credito a seguito di domanda presentata prima dell'insediamento del commissario o della commissione liquidatrice è tenuto a darne comunicazione immediata all'organo della liquidazione, al fine di escludere il relativo debito dalla massa passiva. Se il debito è stato già pagato con il piano di estinzione, l'ente è tenuto a rinuciare al finanziamento successivamente ottenuto.

Per quanto attiene alla data di riferimento del debito, sono riconducibili nella massa passiva tutti gli oneri relativi ad espropriazioni o più generalmente acquisizioni di aree per opere o interventi di interesse pubblico, anche senza titolo, che siano avvenute prima del 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio, sia che figurino tra i residui passivi sia che siano tra i debiti fuori bilancio, con le specificazioni di seguito indicate.

Qualora l'ammontare del debito fosse già certo e liquido alla data del 12 giugno 1990 lo stesso doveva essere riconosciuto dal consiglio dell'ente entro il 15 luglio 1991. Nel caso quindi che non sia stato riconosciuto nel suddetto termine il debito non viene ammesso alla massa passiva e va proposta

l'azione al Procuratore della Corte dei conti per il mancato riconoscimento del debito fuori bilancio.

Per i debiti fuori bilancio, successivi al 12 giugno 1990, conseguenti ad espropriazioni illegittimamente iniziate o in presenza di carenza assoluta di titolo all'impossessamento del bene da parte dell'ente, gli stessi sono ammissibili alla massa passiva solo in presenza di una sentenza che giustifichi l'accessione invertita del bene stesso e quantifichi quanto dovuto per occupazione senza titolo, interessi legali e svalutazione monetaria.

Il debito fuori bilancio, successivo al 12 giugno 1990, e dovuto ad un maggiore onere risultante dalla differenza tra indennità definitiva rideterminata e indennità originariamente stabilita, in presenza di procedure espropriative regolarmente iniziate, non prevedibile, perchè conseguente ad una modifica della disciplina legislativa, rientra nell'ipotesi di cui al comma 4, dell'articolo 12 bis della legge n. 80 del 1991.

Per quanto attiene ai debiti fuori bilancio per oneri di esproprio maturati successivamente al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio, gli stessi vanno di massima esclusi dalla massa passiva, se ne è possibile il finanziamento con le procedure di cui alla legge n. 458 del 1988 e successive modifiche. Altrimenti l'ente deve dare la dimostrazione che non è in grado di finanziarli ai sensi dell'articolo 1 bis del decreto-legge n. 318 del 1986 perchè possano essere ammessi con riserva alla massa passiva.

In merito all'acquisizione di aree per i piani di edilizia economica e popolare e quelle relative ai piani di insediamento industriale, l'inserimento nella massa passiva è ammesso per i debiti conseguenti ad acquisizione delle aree per la realizzazione dei soli servizi (strade, scuole, verde ecc.) con l'esclusione di quelle cedute e date in concessione superficiaria ai privati, a cooperative, agli I.A.C.P. e ad altri enti pubblici per la realizzazione degli immobili e degli insediamenti produttivi i cui maggiori oneri debbono ricadere sugli anzidetti beneficiari, in tutti i casi nei quali l'ente sia in grado di adottare i provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari delle aree.

Infine è necessario che l'organo della liquidazione acquisisca attestazione che l'opera è stata realizzata sulla base di un progetto approvato dall'organo competente e che non è più possibile la retrocessione del bene.

12.2 Debiti conseguenti a sentenze passate in giudicato e capacità transattiva dell'organo di liquidazione.

Il comma 4 dell'articolo 12 bis della legge n. 80 del 1991 prevede che successivamente al 15 luglio 1991 possono essere riconosciuti debiti fuori bilancio maturati dopo il 12 giugno 1990, conseguenti a sentenze passate in giudicato.

Il comma 3, dell'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993 riconosce alla commissione o al commissario liquidatore il potere di transigere vertenze in atto e pretese in corso.

Entrambe le disposizioni non presentano difficoltà interpretative se si tengono fermi i riferimenti temporali come precisati al precedente punto. In particolare sono ammissibili alla massa passiva i debiti fuori bilancio per sentenze passate in giudicato successivamente alla data del 12 giugno 1990, anche se riferite a debiti sorti prima di tale data e non riconosciuti dall'ente.

Qualora la sentenza sia passata in giudicato in data anteriore al 12 giugno 1990, il debito doveva essere riconosciuto dall'ente ai sensi degli articoli 24 o 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 e successive modifiche. Il mancato riconoscimento comporta l'attivazione della procedura di accertamento di eventuale responsabilità avverso gli organi dell'ente.

Per le sentenze divenute esecutive successivamente al 31 dicembre precedente l'anno dell'ipotesi di bilancio, la spesa è ammissibile alla massa passiva solo dopo che l'ente abbia dimostrato l'impossibilità di provvedere al finanziamento con la spesa corrente o le procedure di cui all'articolo 1 bis del decreto-legge n. 318 del 1986.

Per i debiti fuori bilancio sorti precedentemente al 12 giugno 1990 non riconosciuti dall'ente in quanto totalmente od anche solo in parte privi della certezza, a seguito di una vertenza in corso, è possibile la definizione e l'ammissione alla massa passiva solo a seguito della transazione della vertenza ad opera dell'organo straordinario della liquidazione. Le vertenze per debiti sorti successivamente al 31 dicembre dell'anno dell'ipotesi di bilancio sono di competenza dell'ente e non rientrano nella massa passiva della liquidazione.

L'atto di transazione consiste in una scrittura in forma pubblica o privata con la quale si raggiunge l'accordo tra l'organo della liquidazione ed il creditore sull'ammontare complessivo del credito, comprensivo sia di oneri accessori (interessi) che di quelli connessi (rivalutazione monetaria) al credito principale, quando dovuti, senza che resti nulla in sospeso.

Da tener presente la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993 ove si precisa che, in deroga ad ogni altra disposizione, i debiti insoluti non producono interessi, rivalutazione monetaria o altro dalla data della delibera che dichiara il dissesto, e che quindi in nessun caso possono venir ammessi alla liquidazione, nemmeno con un atto di transazione. Tale disposizione non può essere applicata agli enti locali per i quali è stato approvato, con decreto ministeriale, il piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, anche se non autorizzati alla contrazione del mutuo per il finanziamento del fabbisogno pregresso (per effetto del mancato espletamento delle procedure di mobilità del personale dipendente dichiarato in esubero - articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 8 del 1993). Pertanto la norma di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993 è vigente solo per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 21 del citato decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 1993 e per gli enti i cui piani di risanamento, deliberati ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, non sono stati ancora approvati con decreto ministeriale. Per questi ultimi il riferimento temporale per l'esclusione degli oneri accessori e connessi decorre dalla data del 21 marzo 1992, data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 1992, n. 233, i cui effetti prodotti sono stati fatti salvi dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 68 del 1993.

Gli interessi moratori (articolo 1224 codice civile) sono dovuti esclusivamente se vi è stato un atto di messa in mora da parte del creditore, ed a far data da tale atto.

Gli interessi corrispettivi di cui all'articolo 1282 del codice civile possono essere ricompresi nella valutazione complessiva del credito effettuata in sede di transazione, ma solo se la conclusione transattiva della pretesa del creditore trova giustificazione in un vantaggio per l'ente.

Piu' in generale nessun atto transattivo può ricevere l'assenso da parte dell'organo di liquidazione se non risulta in maniera esplicita il vantaggio che ne deriva all'ente. Tale vantaggio va ad affiancarsi a quello del creditore di vedere riconosciuto ed ammesso il proprio credito alla massa passiva, acquistando così la certezza di partecipare alla liquidazione (totale o parziale) dell'importo che gli è dovuto. Ma, si ribadisce, il commissario o la commissione liquidatrice agiscono non negli interessi dei creditori, ma nell'interesse pubblico al risanamento delle finanze dell'ente.

Sono inseriti nella massa passiva d'ufficio i debiti, comprensivi della sorte capitale, accessori e spese, rinvenenti da procedure esecutive in corso al momento della deliberazione del dissesto, già liquidate dal giudice o per le quali sia stato richiesto al giudice dell'esecuzione il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del procedimento esecutivo, come specificato dal comma 3, dell'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, convertito dalla legge n. 68 del 1993.

In tali casi la dichiarazione di estinzione da parte del giudice delle procedure esecutive pendenti comporta la liquidazione dell'ammontare del debito, intesa questa in senso tecnico, cioè che il debito, già certo, è reso liquido e quindi deve essere inserito nella massa passiva della liquidazione. Il debito diverrà quindi esigibile con l'approvazione del piano di estinzione. Sull'ammissibilità del debito relativo a procedimenti esecutivi liquidati dal giudice non è data all'organo della liquidazione nessuna valutazione discrezionale dovendo procedere d'ufficio all'inserimento nella massa passiva. Qualora il commissario o la commissione abbiano notizia di un'azione esecutiva pendente per un debito rientrante nella loro competenza, e l'ente non abbia provveduto ad attivarsi, dovranno essi provvedere a chiedere al giudice il provvedimento dichiarativo dell'estinzione dell'azione.

13. La gestione con vincolo di destinazione.

Sono entrate e spese a destinazione vincolata quelle che sono definite tali da una norma di legge o da un atto amministrativo. L'esempio più evidente è dato dai contributi per il rilascio delle concessioni edilizie, di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, i cui proventi, per il disposto dell'articolo 12 della stessa legge, come modificato dall'articolo 16 bis della legge 9 agosto 1986, n. 488, debbono essere versati in conto corrente vincolato presso la Tesoreria del comune.

I proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle opere di

urbanizzazione primaria e secondaria, per il risanamento dei complessi edilizi nei centri storici, per l'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali, e, nel limite massimo del 30 per cento, per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

Sono sicuramente a destinazione vincolata i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per espressa determinazione dell'articolo 1 del decreto ministeriale 1 marzo 1992 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1992, n. 65) ed in generale tutti i mutui per la realizzazione di opere pubbliche e le relative spese, in considerazione dell'obbligo, a pena di nullità del contratto di mutuo, di specificare la natura dell'oggetto del finanziamento.

Per i contributi statali e regionali o di altri enti è necessario rinvenire nella norma o atto che ne dispone la concessione il vincolo di destinazione.

Si tenga conto che l'ambito di autonomia gestionale in relazione ad entrate vincolate può variare in funzione della natura del vincolo. Alcune possono essere utilizzate con criteri liberi in quanto il vincolo attiene solo alla materia, come nel caso dei contributi regionali per funzioni trasferite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In altre situazioni il vincolo non consente l'utilizzazione del contributo se non per la specifica spesa per la quale è stato concesso il finanziamento e richiede una contabilizzazione separata del movimento di cassa. Il vincolo opera sia come impedimento a destinare a scopi diversi le somme introitate, sia come impossibilità di impegnare importi maggiori di quelli stanziati.

Il principio fondamentale introdotto nella normativa sul dissesto dall'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, è quello di una netta separazione di competenze tra gli organi istituzionali dell'ente e l'organo speciale della liquidazione. Rientrano nella competenza esclusiva dell'organo straordinario della liquidazione la gestione di tutti i debiti fuori bilancio e di tutti i residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre precedente l'anno dell'ipotesi di bilancio, compresi quelli aventi vincolo di destinazione. Ne consegue che anche i residui relativi ad opere pubbliche finanziate con mutui o con contributi vincolati, non differiscono, in quanto alla loro gestione, da tutte le altre situazioni pregresse.

E' da rilevare che, ove per le spese a specifica destinazione non siano rinvenibili in tutto od in parte le risorse finanziarie ed ove l'ente non intenda ricostituirle, esse dovranno essere ritenute valide solo per la parte effettivamente coperta finanziariamente. Della diversa destinazione delle risorse dovrà farsi rapporto alla Procura della Corte dei Conti.

Il comma 6, dell'articolo 6 del Regolamento concernente le modalità applicative del risanamento degli enti locali dissestati prevede che i residui attivi ed i corrispondenti residui passivi della gestione vincolata sono esclusi dalla massa attiva e passiva. Si intende con ciò che le spese che trovano copertura in un'entrata vincolata al finanziamento delle stesse non possono essere finanziate con gli ordinari mezzi che concorrono alla formazione della massa attiva e che quindi vanno tenute separate nel piano di estinzione delle situazioni pregresse.

La competenza per quanto attiene alla liquidazione delle relative spese e all'emissione dei mandati è dell'organo straordinario della liquidazione che, laddove si rende opportuno, può procedere al pagamento, proprio perchè trattasi di spese con proprio specifico finanziamento, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione, previa verifica delle condizioni di regolarità della spesa previste dalla legge.

Le deliberazioni di approvazione degli stati di avanzamento dei lavori non sono strettamente necessarie, in quanto la liquidazione degli stessi avviene sulla base di un certificato di pagamento redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori, fatto salvo il rispetto della normativa regolamentare comunale. L'unica verifica necessaria attiene alla effettiva acquisizione della relativa entrata. Tale verifica può essere fatta con atto deliberativo ad opera dell'organo straordinario della liquidazione o dell'ente. In questo secondo caso l'organo della liquidazione delibera la presa d'atto dell'operato del comune o della provincia e dispone la liquidazione dando conto dei motivi per i quali si procede al pagamento prima dell'approvazione del piano di estinzione.

Richiedono necessariamente la deliberazione degli organi competenti dell'ente gli atti di collaudo ed i certificati di regolare esecuzione, prima di disporre il saldo dei lavori.

In ogni caso l'organo straordinario della liquidazione ha titolo ad avvalersi della collaborazione degli uffici dell'ente per la verifica degli atti amministrativi che giustificano il pagamento della spesa.

Per quanto attiene alle entrate per contributi da concessioni edilizie, stante il regime di stretto vincolo che la legge ha disposto sulle stesse, l'organo della liquidazione può utilizzare la parte dei contributi percepiti dall'ente prima del 31 dicembre precedente l'anno dell'ipotesi di bilancio e non ancora impegnati, sino alla data dell'insediamento del commissario o commissione liquidatrice, esclusivamente per il pagamento dei debiti fuori bilancio relativi ad opere di urbanizzazione di cui all'articolo 12 della legge n. 10 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni.

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelle definite dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, come modificato con l'articolo 44 della legge n. 865 del 1971, e per effetto dell'articolo 17 bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Sono state integrate, per quanto attiene all'inclusione dei parcheggi, dall'articolo 11 della legge 14 marzo 1989, n. 122, per le opere cimiteriali dall'articolo 26 bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 e per gli edifici di culto dall'articolo 53 della legge 20 maggio 1985, n. 206.

14. Il regime delle prescrizioni.

La prescrizione estintiva produce l'estinzione del diritto soggettivo per effetto dell'inerzia del titolare del diritto stesso che non lo esercita per un tempo determinato dalla legge. E' regolata in via generale dalle norme del codice civile, articolo 2934 e seguenti, fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente.

Per quanto attiene alle partite attive è sconsigliabile, per l'organo della liquidazione, rinunciare al diritto alla riscossione di entrate proprie dell'ente, anche se prescritte, in quanto la prescrizione deve essere fatta valere dal debitore, che potrebbe voler pagare comunque. In ogni caso si rammenta che non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.

Non è sicuramente in potere dell'amministrazione, e di conseguenza dell'organo della liquidazione, rinunciare ad opporre la prescrizione che sia compiuta dei debiti contratti versi terzi, in quanto i principi che sono alla base della contabilità pubblica non consentono di effettuare pagamenti non dovuti (articolo 380 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827).

I crediti inesigibili devono trovarsi in evidenza in apposito registro delle scritture patrimoniali fino a che permanga il diritto alla riscossione ai sensi dell'articolo 2, del decreto ministeriale 15 luglio 1980 (Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1980, n. 221).

Per quanto attiene alle entrate tributarie si richiama l'attenzione sulla disposizione dell'articolo 290 del testo unico per la finanza locale che stabilisce che i ruoli principali e suppletivi non possono che riguardare le imposte previste nei bilanci dell'anno in corso e dei due esercizi precedenti, questo qualora l'ente non abbia provveduto a tale incombenza.

A tal fine è sufficente che la delibera che approva il ruolo sia adottata entro il 31 dicembre. Le partite iscritte a ruolo dopo il limite triennale, debbono considerarsi estinte per decadenza, comprese le ipotesi di reiscrizione automatica.

Diversamente sono soggetti alla prescrizione quinquennale, se non diversamente disposto, i debiti d'imposta una volta iscritti a ruolo.

L'interruzione della prescrizione ha luogo nel caso che il titolare del diritto compie un atto con il quale esercita il diritto stesso, come nel caso di notificazione di un atto giudiziale o di costituzione in mora del debitore, ovvero perchè il diritto viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto.

Cosi' non opera la prescrizione nei confronti dei debiti fuori bilancio riconosciuti dall'ente. Se il riconoscimento non era dovuto perchè il debito era prescritto si configura la situazione di danno patrimoniale denunciabile al Procuratore della Corte dei conti.

Di seguito si indicano, a titolo di esempio, alcune situazioni ricorrenti per l'ente locale:

1) situazione in cui l'ente è creditore:

- prescrizione decennale: proventi dell'acquedotto, oneri di urbanizzazione delle concessioni edilizie, proventi per l'uso di impianti ed attrezzature, ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti, alienazioni di immobili;
- prescrizione quinquennale: contravvenzioni, contributi dello Stato e della regione per spese diverse, affitti in genere di beni immobili;

2) situazioni in cui l'ente è debitore:

- prescrizione decennale: corrispettivo degli appalti dei lavori pubblici, contributi a favore di terzi o una tantum, spese varie come energia elettrica, riscaldamento, cancelleria, acquisto macchine, mobili ecc., tutti i casi in cui non è modificata la prescrizione ordinaria;

- prescrizione quinquennale: indennità di carica amministratori, stipendi e pensioni ai dipendenti, canoni appalti dei servizi, contributi consorziali, fitti passivi, interessi passivi periodici, spese per le manutenzioni, quote associative;

- prescrizione triennale: spese per progettazioni e per l'utilizzo di professionisti.

La prescrizione applicabile al credito principale si applica anche a quello connesso, rivalutazione monetaria, ed a quello accessorio, interessi corrispettivi.

15. Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - Termini di presentazione.

L'ipotesi di bilancio riequilibrato deve essere redatta su modello ufficiale e deve essere deliberata dal consiglio dell'ente e presentata al Ministero dell'interno entro il termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario della liquidazione.

In sede di prima applicazione, come specificato dalla circolare telegrafica del Ministero dell'interno n. 22 del 27 agosto 1993 per gli enti per i quali è stato nominato l'organo straordinario di liquidazione in data anteriore a quella di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 7 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, i termini decorrono dalla data di pubblicazione di quest'ultimo.

L'inosservanza del termine integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 142 del 1990. Il termine di tre mesi è perentorio, e di conseguenza verranno immediatamente attivate le procedure per lo scioglimento del consiglio dell'ente inadempiente. Ai sensi del comma 3 del citato articolo 39 della legge n. 142 del 1990 con il decreto di scioglimento si provvederà alla nomina di un commissario che, in sostituzione dell'organo sciolto, provvederà all'approvazione dell'ipotesi di bilancio.

Si sottolinea che il termine perentorio di tre mesi per la presentazione dell'ipotesi di bilancio è il termine massimo, e nulla osta che l'ipotesi di bilancio venga deliberata e presentata anche prima della nomina dell'organo straordinario della liquidazione, al fine di consentire l'approvazione ministeriale nei tempi più brevi possibili.

Per le ipotesi di bilancio i cui termini di presentazione sono scaduti prima della pubblicazione del D.P.R., questi debbono intendersi decorrenti dalla

stessa data, a motivo dell'impossibilità di conoscere le norme regolamentari. In materia, richiamasi la circolare FL 22/93 del 27 agosto 1993.

16. Condizioni preliminari per l'adozione della delibera di approvazione dell'ipotesi di bilancio.

Presupposto indispensabile per la deliberazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato è l'avvenuta esecutività della deliberazione con la quale l'ente dichiara il dissesto.

L'ente che ha un bilancio di previsione approvato regolarmente ed esecutivo agli effetti di legge non può deliberare il dissesto e quindi approvare per lo stesso esercizio un'ipotesi di bilancio riequilibrato.

17. Contenuto dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

L'ipotesi di bilancio riequilibrato deve essere redatto sulla base di modelli ufficiali conformi alle disposizioni del D.P.R. n. 421 del 1979 e successive modifiche ed integrazioni.

A differenza di un bilancio di previsione ordinario non devono essere riportati gli stanziamenti relativi ai residui attivi e passivi, in quanto l'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993 ha attribuito la competenza su tutta la gestione pregressa ad un organo straordinario di liquidazione, rimanendo affidata agli organi istituzionali dell'ente solo la gestione relativa alla competenza. Analogamente il fondo iniziale di cassa da prevedersi nell'ipotesi sarà di valore zero.

L'ente di conseguenza è tenuto ad astenersi dall'effettuare operazioni in ordine alla riscossione e pagamento dei residui e degli eventuali debiti fuori bilancio dalla data della deliberazione che dichiara il dissesto, fatti salvi casi produttivi di gravi e comprovati pregiudizi economici per l'ente.

Qualora l'ente abbia provveduto ad effettuare (nelle more della nomina dell'organo straordinario di liquidazione o perchè il dissesto era stato già dichiarato antecedentemente alla data del 21 marzo 1992) riscossioni in conto residui attivi e/o pagamenti di residui passivi, di competenza dell'organo straordinario di liquidazione, le suddette operazioni debbono essere contabilizzate nell'ipotesi di bilancio ed a tal fine si dovranno prevedere nelle partite di giro due capitoli di pari importo.

Nel prevedere i suddetti stanziamenti l'ente dovrà tenere conto della compensazione da effettuarsi all'atto dell'istituzione del fondo di cassa della liquidazione per i residui passivi già pagati dall'ente, come già specificato al punto 7 della presente circolare.

Gli stanziamenti di cassa da prevedersi nell'ipotesi di bilancio si riferiranno all'ammontare degli stanziamenti di competenza nei limiti di cui all'articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 421 del 1990.

18. Manovra tariffaria.

Prioritariamente alla deliberazione dell'ipotesi di bilancio, o comunque contestualmente alla stessa, l'ente deve deliberare ai livelli massimi di legge le tariffe relative ai tributi (imposte, tasse, oneri di urbanizzazione e canoni o diritti), canoni patrimoniali, con il recupero della base imponibile in presenza di fenomeni di evasione. Questo obbligo permane per i dieci anni successivi all'approvazione ministeriale.

Si rammenta che ai sensi del comma 5, dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 l'ente dissestato può deliberare gli aumenti tariffari anche in deroga ai termini ordinari di legge.

Per quanto attiene ai servizi a domanda individuale l'ente è tenuto ad approvare tariffe che assicurino la copertura del 36 per cento dei costi complessivi dei servizi con i soli proventi degli utenti.

Per quanto attiene ai diritti di segreteria istituiti dal comma 10 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 8 del 1993 gli stessi devono essere applicati in modo da garantire che per ciascuna categoria sia previsto, per almeno uno degli atti nelle stesse ricompreso, l'applicazione del livello massimo.

Per l'imposta comunale sugli immobili gli enti sono tenuti obbligatoriamente a deliberare l'aliquota massima del 6 per mille, fatta salva la facoltà di applicare l'aliquota del 7 per mille ricorrendone i presupposti.

Si richiama infine l'attenzione sul fatto che l'ente deve attivarsi per applicare e riscuotere con la massima speditezza i proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e provvedersi, qualora non l'abbia fatto, degli strumenti urbanistici obbligatori per legge.

La manovra tariffaria relativa ai comuni dissestati non può limitarsi alla mera applicazione delle tariffe massime di legge, ma gli enti sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'interno, Ufficio risanamento enti dissestati, tutti i provvedimenti adottati ai fini di accelerare i tempi per le riscossioni e per l'eliminazione dell'evasione contributiva.

La mancata effettuazione della manovra tariffaria in tutti i suoi aspetti, dalla fissazione delle tariffe alla celere riscossione di tutti i proventi relativi, costituisce motivo ostativo per l'ottenimento del parere favorevole da parte della Commissione di ricerca per la finanza locale e per il conseguente decreto approvativo.

La manovra tariffaria deve permanere per i dieci anni successivi all'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

19. Contribuzioni diverse da prevedere nell'ipotesi di bilancio.

L'ente è tenuto a prevedere anche:

- i contributi erariali per l'anno dell'ipotesi negli importi effettivamente spettanti. A tal fine è possibile richiederne l'importo al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Ufficio risanamento enti dissestati. Analoga richiesta potrà essere fatta per conoscere l'ammontare del contributo erariale per l'allineamento alla media di cui alla lettera b), comma 4, dell'articolo 14 del Regolamento di attuazione.

- il contributo una tantum per il personale posto in mobilità, al titolo II dell'entrata cat. 1°, ma solo per quello eccedente il rapporto medio dipendenti/abitanti della fascia demografica di appartenenza, e solo per il periodo intercorrente dalla data della deliberazione che dispone la mobilità e contestualmente approva la graduatoria del personale suddetto, sino all'effettivo trasferimento da parte del Dipartimento della funzione pubblica ad altro ente. Può risultare pregiudizievole al rimborso del personale in mobilità una deliberazione redatta in maniera lacunosa e comunque da cui non si evince con chiarezza la messa in mobilità delle singole unità di personale.

L'ente è altresì invitato a prevedere nell'ipotesi di bilancio contributi per la realizzazione di opere pubbliche o per altra finalità solo se esiste una ragionevole certezza dell'assegnazione degli stessi

20. Documenti accompagnatori dell'ipotesi di bilancio.

20.1 La relazione previsionale e programmatica.

L'ente deve deliberare ai sensi dell'articolo 1 quater, commi 5, 6, 7 e 8, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 55 del 1990 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, la relazione previsionale e programmatica nella quale dovrà essere dato conto, oltre che dei dati normalmente richiesti per tutti gli enti, anche dell'effettiva realizzabilità degli obiettivi di risanamento nell'arco dei 3 anni successivi alla dichiarazione di dissesto, con particolare riferimento alla gestione delle aziende e degli altri organismi dipendenti dall'ente locale. E' invece facoltà dell'ente deliberare un'ipotesi di bilancio pluriennale.

20.2 La relazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti sull'ipotesi di bilancio.

L'organo di revisione deve esprimere una valutazione complessiva sulla validità delle misure adottate dall'ente per il riequilibrio del bilancio ed in particolare, con riferimento alla redazione dell'ipotesi:

- confermare la veridicità delle previsioni di entrata e di spesa;

- esprimere una valutazione sui tempi necessari all'ente per l'attivazione delle riscossioni e dei pagamenti e per l'eliminazione dell'evasione contributiva;

- esprimere una propria valutazione sulla congruità e coerenza delle previsioni e sulla riduzione dei costi dei servizi.

20.3 Il rapporto dell'ente ai fini dell'istruttoria.

L'ente è tenuto a curare con la massima precisione la redazione del rapporto prescritto nel D.P.R. ed a sottoscriverlo in tutte le sue parti, curandone la perfetta corrispondenza con i dati dell'ipotesi di bilancio, del conto consuntivo e degli altri documenti contabili. Il rapporto costituisce documento fondamentale per l'istruttoria del piano di risanamento e l'omessa presentazione dello stesso, o una compilazione lacunosa e contradditoria dei quadri informativi, può essere pregiudizievole per il favorevole esame da parte della Commissione di ricerca, fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità personali.

21. Rideterminazione della pianta organica e mobilità del personale.

L'ente, prima di deliberare l'ipotesi di bilancio, deve obbligatoriamente rideterminare la pianta organica, qualora sia numericamente superiore alle unità spettanti sulla base del rapporto dipendenti/abitanti della fascia demografica di appartenenza, disponendo la mobilità del personale in esubero.

L'importanza di questo adempimento discende dalla necessità di rendere effettivo il riequilibrio dell'ipotesi di bilancio, che si fonda su un equilibrato rapporto delle diverse categorie economiche della spesa. La mancata prioritaria rideterminazione della pianta organica può costituire pregiudizio ai fini dell'emissione del decreto ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio.

Il rapporto dipendenti/abitanti è quello indicato nella tabella riportata nella circolare del Ministero dell'interno F.L. n. 22/89 del 21 giugno 1989. La popolazione da prendere per riferimento è quella ufficialmente pubblicata dall'ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno precedente l'ipotesi di bilancio, come disposto dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

La deliberazione deve contenere l'esplicita indicazione del numero dei posti che vengono soppressi e dei posti che costituiscono la pianta organica rideterminata, con l'indicazione delle singole qualifiche.

Qualora la pianta organica ed il personale in servizio siano contenuti entro i limiti del rapporto di fascia dovrà in ogni caso essere prodotta un'attestazione in tal senso, a firma del Sindaco, del segretario comunale e del responsabile del personale, in cui vengono chiaramente individuate le singole qualifiche professionali, i posti occupati e quelli vacanti, in conformità ai dati riportati nell'allegato del personale all'ipotesi di bilancio.

Si rammenta che l'articolo 31 del decreto legislativo n. 29 del 1993 prevede la rilevazione di tutto il personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni, la rideterminazione delle piante organiche e la ricognizione delle vacanze di organico e del personale in esubero, ai fini della razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche.

L'ente può conservare posti vacanti nell'organico rideterminato nel limite di fascia solo se non venga deliberata mobilità di personale.

La rideterminazione della pianta organica deve ispirarsi a criteri di funzionalità ed efficienza nell'erogazione dei servizi, assicurando prioritariamente quelli indispensabili, anche in considerazione che per i successivi 5 anni non è possibile apportare modifiche alla pianta organica ristrutturata, ai sensi del comma 5, dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989.

La mobilità del personale è obbligatoria in tutti i casi in cui il personale in servizio a qualsiasi titolo presso l'ente a tempo indeterminato risulti eccedente rispetto al limite di fascia. Contestualmente, con lo stesso atto deliberativo, deve essere approvata la graduatoria per la mobilità, con l'indicazione nominativa del personale da trasferire ad altro ente. Dovrà essere altresì indicata la precisa natura del rapporto di pubblico impiego.

Si rammenta che il contributo "una tantum" per il rimborso della spesa del personale collocato in mobilità può essere riconosciuto solo a decorrere dalla data della delibera approvativa della relativa graduatoria.

L'omissione o il ritardo di tale adempimento può di conseguenza causare danno patrimoniale all'ente, con la relativa segnalazione al Procuratore della Corte dei Conti per l'eventuale azione in danno.

La graduatoria di mobilità deve essere effettuata sulla base dei criteri indicati dall'articolo 21, del decreto-legge n. 8 del 1993.

L'atto deliberativo, non appena esecutivo ai sensi di legge, va trasmesso in duplice copia alla Commissione centrale per gli organici degli enti locali - Direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e per conoscenza alla Commissione di ricerca per la finanza locale, sempre presso il Ministero dell'interno, conformamente alle disposizioni operative dettate dalla C.C.O.E.L. per l'esame delle piante organiche.

L'approvazione della rideterminazione dell'organico rideterminato da parte della C.C.O.E.L. è presupposto necessario per ottenere il parere favorevole sull'ipotesi di bilancio da parte della Commissione di ricerca per la finanza locale.

22. Provvedimenti ministeriali sull'ipotesi di bilancio.

La Commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria dell'ipotesi di bilancio e dà il parere al Ministro dell'interno in tempo utile per consentire il rispetto del termine di quattro mesi per l'adozione del provvedimento ministeriale.

In caso di necessità, formula richieste istruttorie all'ente locale, che è tenuto ai chiarimenti ed alle integrazioni di documentazione entro il termine assegnato, che è necessariamente breve.

Il Ministro dell'interno, ove siano stati accertati dalla Commissione di ricerca per la finanza locale il rispetto delle norme in vigore ed il raggiunto equilibrio, approva con decreto l'ipotesi di bilancio e formula eventuali prescrizioni, alle quali l'ente locale è tenuto ad adeguarsi.

Ove l'ente locale, nonostante le eventuali richieste istruttorie, non si adegui alle norme in vigore o non assicuri il riequilibrio della gestione, il Ministro dell'interno, su parere della Commissione di ricerca per la finanza locale, nega l'approvazione dell'ipotesi di bilancio.

Il decreto ministeriale che nega l'approvazione dell'ipotesi di bilancio comporta l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 39, lettera a) della legge n. 142 del 1990, determinando lo scioglimento del consiglio comunale, eccettuato il caso che non si ravvisino responsabilità imputabili al consiglio dell'ente in carica.

Ciononostante, l'ente dissestato è tenuto a rideliberare per lo stesso esercizio una nuova ipotesi di bilancio in effettivo riequilibrio, rimuovendo le cause ostative evidenziate nel decreto ministeriale, al fine di evitare ulteriori danni conseguenti al comportamento omissivo degli organi.

Si rivolge invito alle Prefetture a diramare copia della presente circolare agli enti locali, dandone assicurazione ad avvenuto adempimento.

Il Ministro: MANCINO

93A5273

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(5651401) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale L. 345.000
- semestrale L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale L. 63.000
- semestrale L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale L. 193.000
- semestrale L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale L. 63.000
- semestrale L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale . L. 193.000
- semestrale L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale L. 664.000
- semestrale L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189